

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- * **Regolamento (CEE) n. 2026/91 del Consiglio, dell'8 luglio 1991, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per una certa varietà di manganese (1991) 1**
- * **Regolamento (CEE) n. 2027/91 del Consiglio, dell'8 luglio 1991, relativo all'aumento del volume del contingente tariffario comunitario aperto per il 1991 per il ferro-cromo contenente in peso più del 6 % di carbonio 3**
- Regolamento (CEE) n. 2028/91 della Commissione, dell'11 luglio 1991, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala 4
- Regolamento (CEE) n. 2029/91 della Commissione, dell'11 luglio 1991, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto 6
- Regolamento (CEE) n. 2030/91 della Commissione, dell'11 luglio 1991, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva 8
- Regolamento (CEE) n. 2031/91 della Commissione, dell'11 luglio 1991, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari 11
- Regolamento (CEE) n. 2032/91 della Commissione, dell'11 luglio 1991, recante misure definitive in materia di rilascio dei titoli MCS nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari relativamente alla Spagna 31
- * **Regolamento (CEE) n. 2033/91 della Commissione, dell'11 luglio 1991, che modifica il regolamento (CEE) n. 2077/85 che stabilisce le modalità di applicazione del regime di aiuti alla produzione per le conserve di ananassi 32**
- * **Regolamento (CEE) n. 2034/91 della Commissione, dell'11 luglio 1991, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1991/1992, l'aiuto alla produzione per le conserve di ananassi ed il prezzo minimo da pagare ai produttori di ananassi 33**

Prezzo : 12 ECU

(segue)

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70 % — Milano.

* Regolamento (CEE) n. 2035/91 della Commissione, dell'11 luglio 1991, che stabilisce, per la campagna di commercializzazione 1991/1992, l'importo dell'aiuto concesso per taluni legumi da granella	35
* Regolamento (CEE) n. 2036/91 della Commissione, dell'11 luglio 1991, recante modalità di applicazione del prezzo minimo da versare ai produttori per taluni pomodori conferiti all'industria	36
* Regolamento (CEE) n. 2037/91 della Commissione, dell'11 luglio 1991, che stabilisce, per la campagna di commercializzazione 1991/1992, il prezzo minimo da pagare ai produttori di pomodori e l'importo dell'aiuto alla produzione per i prodotti trasformati a base di pomodoro	38
* Regolamento (CEE) n. 2038/91 della Commissione, dell'11 luglio 1991, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1991/1992, il prezzo minimo da pagare ai produttori di prugne secche e l'importo dell'aiuto alla produzione per le susine	41
* Regolamento (CEE) n. 2039/91 della Commissione, dell'11 luglio 1991, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1991/1992, il prezzo minimo da pagare ai produttori di fichi secchi non trasformati e l'importo dell'aiuto alla produzione per i fichi secchi	43
Regolamento (CEE) n. 2040/91 della Commissione, dell'11 luglio 1991, che fissa le restituzioni massime all'esportazione di olio di oliva per la sedicesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente indetta dal regolamento (CEE) n. 3192/90	45
Regolamento (CEE) n. 2041/91 della Commissione, dell'11 luglio 1991, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi	47
Regolamento (CEE) n. 2042/91 della Commissione, dell'11 luglio 1991, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio	50
Regolamento (CEE) n. 2043/91 della Commissione, dell'11 luglio 1991, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il riso e le rotture di riso	52
Regolamento (CEE) n. 2044/91 della Commissione, dell'11 luglio 1991, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala	55

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Consiglio

91/338/CEE :

* Direttiva del Consiglio, del 18 giugno 1991, recante decima modifica della direttiva 76/769/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla limitazione dell'immissione sul mercato e dell'uso di talune sostanze e preparati pericolosi	59
---	----

91/339/CEE :

* Direttiva del Consiglio, del 18 giugno 1991, recante undicesima modifica della direttiva 76/769/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla limitazione dell'immissione sul mercato e dell'uso di talune sostanze e preparati pericolosi	64
---	----

Commissione

91/340/CEE :

Decisione della Commissione, del 10 giugno 1991, di non dar seguito alle offerte presentate nell'ambito delle gare per la fissazione dell'aiuto all'ammasso privato di carcasse e mezzene di agnello di cui al regolamento (CEE) n. 1119/91 66

Rettifiche

Rettifica del regolamento (CEE) n. 1898/91 della Commissione, del 28 giugno 1991, che fissa l'importo dell'aiuto per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci (GU n. L 169 del 29. 6. 1991) 67

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 2026/91 DEL CONSIGLIO
dell'8 luglio 1991
recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario
per una certa varietà di manganese (1991)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 28,

vista la proposta della Commissione,

considerando che nella Comunità la produzione di una certa varietà di manganese rimarrà nell'anno 1991 insufficiente a coprire il fabbisogno delle industrie trasformatrici della Comunità; che, di conseguenza, l'approvvigionamento della Comunità per i prodotti in questione dipenderà, per una parte non trascurabile, dalle importazioni da paesi terzi; che è opportuno provvedere senza indugio al fabbisogno di approvvigionamento più urgente della Comunità per il prodotto in causa ed alle condizioni più favorevoli; che per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1991 occorre quindi aprire un contingente tariffario comunitario a dazio nullo nei limiti di un volume adeguato che tenga conto della necessità di non mettere in causa l'equilibrio del mercato di tale prodotto, nonché l'avvio della produzione comunitaria;

considerando che occorre garantire, in particolare, l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori della Comunità al detto contingente nonché l'applicazione senza interruzione dell'aliquota di dazio prevista per detto contingente a tutte le importazioni dei prodotti in

questione in tutti gli Stati membri, fino ad esaurimento del contingente stesso;

considerando che è necessario prendere le misure necessarie per assicurare una gestione comunitaria ed efficace di tale contingente tariffario prevedendo la possibilità per gli Stati membri di prelevare dal volume contingente le quantità necessarie corrispondenti alle importazioni reali; che questa modalità di gestione necessita una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione che deve in particolare poter seguire il grado di esaurimento del volume contingente e informarne gli Stati membri;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi ed il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione dei quantitativi prelevati da detta unione economica possono essere effettuati da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Da 1° luglio al 31 dicembre 1991 il dazio doganale applicabile all'importazione del prodotto designato qui di seguito è sospeso al livello e nei limiti del contingente tariffario comunitario indicato a lato:

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Volume contingente (in t)	Dazio contingente (in %)
09.2821	ex 8111 00 11	Manganese elettrolitico, di purezza, in peso, di 99,7 % o più, destinato alla fabbricazione di leghe non ferrose (1)	1 750	0

(a) Codice Taric: 8111 00 11*20

(1) Il controllo dell'utilizzazione per questa destinazione particolare avviene attraverso l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia.

2. Nei limiti del detto contingente tariffario il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese applicano un dazio doganale calcolato in conformità delle disposizioni previste in materia nell'atto di adesione del 1985.

Articolo 2

Il contingente tariffario di cui all'articolo 1 è gestito dalla Commissione che può prendere qualsiasi misura amministrativa utile per assicurarne la gestione efficace.

Articolo 3

Se un importatore presenta in uno Stato membro una dichiarazione di immissione in libera pratica la quale include una domanda di beneficio preferenziale per il prodotto oggetto del presente regolamento e se questa dichiarazione è accettata dalle autorità doganali, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di un quantitativo corrispondente a questo fabbisogno.

Le domande di prelievo, con l'indicazione della data di accettazione della suddetta dichiarazione, devono essere trasmesse senza ritardo alla Commissione.

I prelievi sono accordati dalla Commissione in funzione della data di accettazione delle dichiarazioni di immissione in libera pratica, da parte delle autorità doganali

dello Stato membro interessato, nella misura in cui il saldo disponibile lo permetta.

Se uno Stato membro non utilizza i quantitativi prelevati, esso li riversa non appena possibile nella riserva.

L'assegnazione è fatta proporzionalmente alle domande se i quantitativi richiesti sono superiori al saldo disponibile della riserva. Gli Stati membri sono informati dalla Commissione secondo le stesse modalità.

Articolo 4

Ciascuno Stato membro garantisce agli importatori del prodotto in questione l'uguaglianza e la continuità di accesso al contingente nella misura in cui il saldo del volume contingente lo consente.

Articolo 5

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché venga osservato il presente regolamento.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 8 luglio 1991.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. BUKMAN

REGOLAMENTO (CEE) N. 2027/91 DEL CONSIGLIO
dell'8 luglio 1991

**relativo all'aumento del volume del contingente tariffario comunitario aperto
per il 1991 per il ferro-cromo contenente in peso più del 6 % di carbonio**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 28,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, con il regolamento (CEE) n. 3402/90⁽¹⁾, il Consiglio ha aperto per il 1991, per il ferro-cromo contenente in peso più del 6 % di carbonio, un contingente tariffario comunitario a dazio nullo il cui volume è stato provvisoriamente fissato a 300 000 tonnellate;

considerando che, sulla base dei dati economici attualmente disponibili in materia di consumi, di produzione e di importazione ammesse al beneficio di altri regimi tariffari preferenziali, si ritiene che il fabbisogno comunitario immediato di importazione del prodotto in questione proveniente dai paesi terzi potrà raggiungere durante l'anno in corso un livello superiore al volume stabilito dal regolamento (CEE) n. 3402/90; che, per non pregiudicare l'equilibrio del mercato di questo prodotto e assicurare un'evoluzione parallela dello smercio della produzione comunitaria ed una soddisfacente sicurezza di approvvigionamento delle industrie utilizzatrici, è opportuno aumentare il volume summenzionato di un quantitativo corrispondente al fabbisogno delle industrie utilizzatrici fino all'autunno, cioè 125 000 tonnellate; che la fissazione a questo livello dell'aumento non esclude peraltro un nuovo adattamento in autunno,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il volume del contingente tariffario comunitario aperto dal regolamento (CEE) n. 3402/90 per il ferro-cromo contenente, in peso, più del 6 % di carbonio, è portato da 300 000 a 425 000 tonnellate.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 8 luglio 1991.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. BUKMAN

⁽¹⁾ GU n. L 328 del 28. 11. 1990, pag. 1.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2028/91 DELLA COMMISSIONE

dell'11 luglio 1991

che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1844/91 della Commissione ⁽⁵⁾, e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di quest'ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui

si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85,

- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 10 luglio 1991;

considerando che il predetto fattore di correzione si applica a tutti gli elementi di calcolo dei prelievi, inclusi i coefficienti di equivalenza;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1844/91 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c) del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 luglio 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.
⁽²⁾ GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.
⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.
⁽⁴⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.
⁽⁵⁾ GU n. L 168 del 29. 6. 1991, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, dell'11 luglio 1991, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Codice NC	Importo del prelievo
0709 90 60	128,98 ⁽²⁾ ⁽³⁾
0712 90 19	128,98 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1001 10 10	160,22 ⁽¹⁾ ⁽³⁾
1001 10 90	160,22 ⁽¹⁾ ⁽³⁾
1001 90 91	151,37
1001 90 99	151,37
1002 00 00	133,14 ⁽⁴⁾
1003 00 10	136,86
1003 00 90	136,86
1004 00 10	112,01
1004 00 90	112,01
1005 10 90	128,98 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1005 90 00	128,98 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1007 00 90	135,81 ⁽⁴⁾
1008 10 00	26,48
1008 20 00	111,43 ⁽⁴⁾
1008 30 00	21,88 ⁽⁵⁾
1008 90 10	(7)
1008 90 90	21,88
1101 00 00	224,92 ⁽⁶⁾
1102 10 00	200,30 ⁽⁶⁾
1103 11 10	260,46 ⁽⁸⁾
1103 11 90	242,91 ⁽⁸⁾

(1) Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(2) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati direttamente nei dipartimenti francesi d'oltremare.

(3) Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

(4) Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è riscosso ai sensi del regolamento (CEE) 715/90.

(5) Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(6) Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio (GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10) e (CEE) n. 2622/71 della Commissione (GU n. L 271 del 10. 12. 1971, pag. 22).

(7) All'importazione del prodotto del Codice NC 1008 90 10 (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

(8) All'atto dell'importazione in Portogallo, il prelievo è maggiorato dell'importo fissato all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3808/90.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2029/91 DELLA COMMISSIONE

dell'11 luglio 1991

**che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali,
le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1845/91 della Commissione ⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui

si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 10 luglio 1991;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente agli allegati al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza da paesi terzi, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 luglio 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.⁽⁵⁾ GU n. L 168 del 29. 6. 1991, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, dell'11 luglio 1991, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine

(ECU/t)

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
	7	8	9	10
0709 90 60	0	0,58	0,58	0,90
0712 90 19	0	0,58	0,58	0,90
1001 10 10	0	0	0	2,71
1001 10 90	0	0	0	2,71
1001 90 91	0	0	0	0
1001 90 99	0	0	0	0
1002 00 00	0	0	0	0
1003 00 10	0	0	0	0
1003 00 90	0	0	0	0
1004 00 10	0	0	0	0
1004 00 90	0	0	0	0
1005 10 90	0	0,58	0,58	0,90
1005 90 00	0	0,58	0,58	0,90
1007 00 90	0	0	0	0
1008 10 00	0	0	0	0
1008 20 00	0	0	0	0
1008 30 00	0	0	0	0
1008 90 90	0	0	0	0
1101 00 00	0	0	0	0

B. Malto

(ECU/t)

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
	7	8	9	10	11
1107 10 11	0	0	0	0	0
1107 10 19	0	0	0	0	0
1107 10 91	0	0	0	0	0
1107 10 99	0	0	0	0	0
1107 20 00	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 2030/91 DELLA COMMISSIONE

dell'11 luglio 1991

che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1720/91⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 1514/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario dell'Algeria⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 728/91⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1521/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario del Marocco⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 729/91⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1508/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario della Tunisia⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 413/86⁽⁸⁾, in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1180/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo all'importazione nella Comunità di taluni prodotti agricoli originari della Turchia⁽⁹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 730/91⁽¹⁰⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 1620/77 del Consiglio, del 18 luglio 1977, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario del Libano⁽¹¹⁾,

considerando che, con regolamento (CEE) n. 3131/78⁽¹²⁾, modificato dall'atto di adesione della Grecia, la Commissione ha deciso di ricorrere alla procedura di gara per fissare i prelievi applicabili nel settore dell'olio d'oliva;

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2751/78 del Consiglio, del 23 novembre 1978,

che stabilisce le norme generali relative al regime di fissazione mediante gara del prelievo all'importazione di olio d'oliva⁽¹³⁾, per ciascuno dei prodotti in causa il tasso del prelievo minimo viene fissato in base ad un esame della situazione mercato mondiale e del mercato comunitario, nonché dei tassi di prelievo proposti dagli offerenti;

considerando che, in sede di riscossione del prelievo, occorre tener conto delle disposizioni che figurano negli accordi conclusi tra la Comunità e alcuni paesi terzi; che, in particolare, il prelievo applicabile per questi paesi deve essere fissato assumendo come base di calcolo il prelievo da riscuotere per le importazioni dagli altri paesi terzi;

considerando che l'applicazione delle modalità sopra esposte ai tassi di prelievo proposti dagli offerenti l'8 e 9 luglio 1991 implica che i prelievi minimi vengano fissati come indicato nell'allegato I del presente regolamento;

considerando che il prelievo da riscuotere all'importazione delle olive dei codici NC 0709 90 39 e 0711 20 90, nonché dei prodotti dei codici NC 1522 00 31, 1522 00 39 e 2306 90 19 deve essere calcolato sulla base del prelievo minimo applicabile al quantitativo di olio d'oliva contenuto in detti prodotti; che il prelievo per l'olio d'oliva riscosso non può tuttavia essere inferiore ad un importo corrispondente all'8 % del valore del prodotto importato; che tale importo viene fissato forfettariamente; che l'applicazione di tali disposizioni implica che i prelievi vengano fissati come indicato nell'allegato II del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi minimi riscossi all'importazione di olio d'oliva sono indicati nell'allegato I.

Articolo 2

I prelievi applicabili all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva sono indicati nell'allegato II.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 12 luglio 1991.

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

(2) GU n. L 162 del 26. 6. 1991, pag. 27.

(3) GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 24.

(4) GU n. L 80 del 27. 3. 1991, pag. 1.

(5) GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 43.

(6) GU n. L 80 del 27. 3. 1991, pag. 2.

(7) GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 9.

(8) GU n. L 48 del 26. 2. 1986, pag. 1.

(9) GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10.

(10) GU n. L 80 del 27. 3. 1991, pag. 3.

(11) GU n. L 181 del 21. 7. 1977, pag. 4.

(12) GU n. L 370 del 30. 12. 1978, pag. 60.

(13) GU n. L 331 del 28. 11. 1978, pag. 6.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

ALLEGATO I

Prelievi minimi all'importazione nel settore dell'olio d'oliva

(ECU/100 kg)

Codice NC	Paesi terzi
1509 10 10	77,00 ⁽¹⁾
1509 10 90	77,00 ⁽¹⁾
1509 90 00	89,00 ⁽²⁾
1510 00 10	77,00 ⁽¹⁾
1510 00 90	122,00 ⁽³⁾

⁽¹⁾ Per le importazioni degli oli di tale codice interamente ottenuti in uno dei paesi sotto precisati e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito:

- a) per il Libano: di 0,60 ECU/100 kg,
- b) per la Tunisia: di 12,69 ECU/100 kg se l'operatore può dimostrare di aver rimborsato la tassa all'esportazione istituita da detti paesi senza tuttavia che il rimborso possa superare l'importo della tassa effettivamente istituita,
- c) per la Turchia: di 22,36 ECU/100 kg se l'operatore può dimostrare di aver rimborsato la tassa all'esportazione istituita da detto paese senza tuttavia che il rimborso possa superare l'importo della tassa effettivamente istituita,
- d) per l'Algeria e il Marocco: di 24,78 ECU/100 kg se l'operatore può dimostrare di aver rimborsato la tassa all'esportazione istituita da detti paesi senza tuttavia che il rimborso possa superare l'importo della tassa effettivamente istituita.

⁽²⁾ Per le importazioni degli oli di tale codice:

- a) interamente ottenuti in Algeria, Marocco e Tunisia e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 3,86 ECU/100 kg,
- b) interamente ottenuti in Turchia e trasportati direttamente da questo paese nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 3,09 ECU/100 kg.

⁽³⁾ Per le importazioni degli oli di tale codice:

- a) interamente ottenuti in Algeria, Marocco e Tunisia e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 7,25 ECU/100 kg,
- b) interamente ottenuti in Turchia e trasportati direttamente da questo paese nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 5,80 ECU/100 kg.

ALLEGATO II

Prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva

(ECU/100 kg)

Codice NC	Paesi terzi
0709 90 39	16,94
0711 20 90	16,94
1522 00 31	38,50
1522 00 39	61,60
2306 90 19	6,16

REGOLAMENTO (CEE) N. 2031/91 DELLA COMMISSIONE

dell'11 luglio 1991

che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1630/91⁽²⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 4,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che a norma dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 804/68 la differenza tra i prezzi nel commercio internazionale dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento suddetto e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione;

considerando che a norma del regolamento (CEE) n. 876/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, che stabilisce, nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e ai criteri per la fissazione del loro ammontare⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1344/86⁽⁴⁾, le restituzioni per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68, esportati come tali, devono essere fissate prendendo in considerazione:

- la situazione e le prospettive di evoluzioni, sul mercato della Comunità, dei prezzi del latte e dei prodotti lattiero-caseari e delle disponibilità nonché, nel commercio internazionale, dei prezzi del latte e dei prodotti lattiero-caseari,
- le spese di commercializzazione e le spese di trasporto più favorevoli dai mercati della Comunità fino ai porti o altri luoghi di esportazione della Comunità, nonché le spese commerciali e di resa ai paesi di destinazione,
- gli obiettivi dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, volti ad assicurare a detti mercati una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi,

- l'interesse di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità,
- l'aspetto economico delle esportazioni previste;

considerando che ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 876/68, i prezzi nella Comunità sono stabiliti tenendo conto dei prezzi praticati che si rivelino più favorevoli ai fini dell'esportazione, dato che i prezzi nel commercio internazionale sono stabiliti tenendo conto in particolare:

- a) dei prezzi praticati sui mercati dei paesi terzi;
- b) dei prezzi più favorevoli all'importazione, in provenienza dai paesi terzi, nei paesi terzi di destinazione;
- c) dei prezzi alla produzione constatati nei paesi terzi esportatori tenuto conto, se del caso, delle sovvenzioni accordate da questi paesi;
- d) dei prezzi d'offerta franco frontiera della Comunità;

considerando che a norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 876/68, la situazione del commercio internazionale o le esigenze specifiche di alcuni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68 secondo la loro destinazione;

considerando che l'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 876/68 prevede che l'elenco dei prodotti per i quali è accordata una restituzione all'esportazione e l'importo della restituzione sono fissati almeno una volta ogni quattro settimane; che, tuttavia, l'importo della restituzione può essere mantenuto allo stesso livello per più di quattro settimane;

considerando che a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1098/68 della Commissione, del 27 luglio 1968, che stabilisce le modalità d'applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2767/90⁽⁶⁾, la restituzione accordata ai prodotti lattieri zuccherati è pari alla somma di due elementi, di cui uno deve tener conto del quantitativo di prodotti lattiero-caseari e l'altro deve tener conto del quantitativo di saccarosio aggiunto; che, tuttavia, quest'ultimo elemento è preso in considerazione solo se il saccarosio aggiunto è stato prodotto a base di barbabietole o di canne da

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 150 del 15. 6. 1991, pag. 19.

⁽³⁾ GU n. L 155 del 3. 7. 1968, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 119 dell'8. 5. 1986, pag. 36.

⁽⁵⁾ GU n. L 184 del 29. 7. 1968, pag. 10.

⁽⁶⁾ GU n. L 267 del 29. 9. 1990, pag. 14.

zucchero raccolte nella Comunità; che per i prodotti di cui ai codici NC ex 0402 99 11, ex 0402 99 19, ex 0404 90 51, ex 0404 90 53, ex 0404 90 91 e ex 0404 90 93 aventi tenore, in peso, di materie grasse pari o inferiore al 9,5 %, e aventi tenore, in peso, di sostanza secca del latte non grassa, pari o superiore al 15 %, il primo dei due elementi è fissato a 100 kg di prodotto intero; che per gli altri prodotti zuccherati di cui ai codici NC 0402 e 0404, questo elemento è calcolato moltiplicando l'importo di base per il contenuto di prodotti lattieri del prodotto esaminato; che quest'importo di base è pari alla restituzione da fissare per un chilogrammo di prodotti lattieri contenuti nel prodotto intero;

considerando che il secondo elemento è calcolato moltiplicando per il tenore di saccarosio del prodotto intero l'importo di base della restituzione applicabile il giorno dell'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾ modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 464/91 ⁽²⁾;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) da ultimo n. 1676/85 del Consiglio ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90 ⁽⁴⁾,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

considerando che il tasso della restituzione per i formaggi è calcolato per prodotti destinati al consumo diretto; che le croste e gli scarti di formaggi non sono prodotti rispondenti a tale destinazione; che, per evitare qualsiasi confusione d'interpretazione, è opportuno precisare che i

formaggi con un valore franco frontiera inferiore a 140 ECU/100 kg non beneficiano di restituzione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 896/84 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 222/88 ⁽⁶⁾, ha previsto disposizioni complementari per quanto concerne la concessione delle restituzioni al momento del passaggio alla nuova campagna; che tali disposizioni prevedono la possibilità di differenziare le restituzioni in funzione della data di fabbricazione dei prodotti;

considerando che per calcolare l'importo della restituzione per i formaggi fusi è necessario disporre che, qualora vengano aggiunti caseina e/o caseinati, detto quantitativo non debba essere preso in considerazione;

considerando che l'applicazione di tali modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ed in particolare ai prezzi di tali prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi e per i prodotti elencati in allegato al presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le restituzioni all'esportazione di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 804/68, per i prodotti esportati con tali, sono fissate agli importi di cui all'allegato.
2. Non è fissata alcuna restituzione per le esportazioni verso la zona E per i prodotti di cui ai codici NC 0401, 0402, 0403, 0404, 0405 e 2309.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 luglio 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 54 del 28. 2. 1991, pag. 22.

⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

⁽⁵⁾ GU n. L 91 dell'1. 4. 1984, pag. 71.

⁽⁶⁾ GU n. L 28 dell'1. 2. 1988, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, dell'11 luglio 1991, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0401 10 10 000		6,36
0401 10 90 000		6,36
0401 20 11 100		6,36
0401 20 11 500		9,61
0401 20 19 100		6,36
0401 20 19 500		9,61
0401 20 91 100		12,65
0401 20 91 500		14,67
0401 20 99 100		12,65
0401 20 99 500		14,67
0401 30 11 100		18,72
0401 30 11 400		28,65
0401 30 11 700		42,84
0401 30 19 100		18,72
0401 30 19 400		28,65
0401 30 19 700		42,84
0401 30 31 100		50,94
0401 30 31 400		79,31
0401 30 31 700		87,41
0401 30 39 100		50,94
0401 30 39 400		79,31
0401 30 39 700		87,41
0401 30 91 100		99,57
0401 30 91 400		146,17
0401 30 91 700		170,49
0401 30 99 100		99,57
0401 30 99 400		146,17
0401 30 99 700		170,49
0402 10 11 000		70,00
0402 10 19 000		70,00
0402 10 91 000		0,7000
0402 10 99 000		0,7000
0402 21 11 200		70,00
0402 21 11 300		99,72
0402 21 11 500		106,00
0402 21 11 900		112,00
0402 21 17 000		70,00
0402 21 19 300		99,72
0402 21 19 500		106,00
0402 21 19 900		112,00
0402 21 91 100		115,96
0402 21 91 200		116,87
0402 21 91 300		118,53
0402 21 91 400		128,15
0402 21 91 500		131,43
0402 21 91 600		143,96
0402 21 91 700		151,51
0402 21 91 900		159,88
0402 21 99 100		115,96
0402 21 99 200		116,87
0402 21 99 300		118,53
0402 21 99 400		128,15
0402 21 99 500		131,43
0402 21 99 600		143,96
0402 21 99 700		151,51
0402 21 99 900		159,88

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0402 29 15 200		0,7000
0402 29 15 300		0,9972
0402 29 15 500		1,0600
0402 29 15 900		1,1500
0402 29 19 200		0,7000
0402 29 19 300		0,9972
0402 29 19 500		1,0600
0402 29 19 900		1,1500
0402 29 91 100		1,1596
0402 29 91 500		1,2815
0402 29 99 100		1,1596
0402 29 99 500		1,2815
0402 91 11 110		6,36
0402 91 11 120		12,65
0402 91 11 310		19,53
0402 91 11 350		24,42
0402 91 11 370		30,28
0402 91 19 110		6,36
0402 91 19 120		12,65
0402 91 19 310		19,53
0402 91 19 350		24,42
0402 91 19 370		30,28
0402 91 31 100		24,60
0402 91 31 300		35,78
0402 91 39 100		24,60
0402 91 39 300		35,78
0402 91 51 000		28,65
0402 91 59 000		28,65
0402 91 91 000		99,57
0402 91 99 000		99,57
0402 99 11 110		0,0636
0402 99 11 130		0,1265
0402 99 11 150		0,1967
0402 99 11 310		22,53
0402 99 11 330		27,52
0402 99 11 350		37,32
0402 99 19 110		0,0636
0402 99 19 130		0,1265
0402 99 19 150		0,1967
0402 99 19 310		22,53
0402 99 19 330		27,52
0402 99 19 350		37,32
0402 99 31 110		0,2663
0402 99 31 150		38,94
0402 99 31 300		0,5094
0402 99 31 500		0,8741
0402 99 39 110		0,2663
0402 99 39 150		38,94
0402 99 39 300		0,5094
0402 99 39 500		0,8741
0402 99 91 000		0,9957
0402 99 99 000		0,9957
0403 10 02 000		—
0403 10 04 200		—
0403 10 04 300		—
0403 10 04 500		—
0403 10 04 900		—
0403 10 06 000		—
0403 10 12 000		—
0403 10 14 200		—
0403 10 14 300		—

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0403 10 14 500		—
0403 10 14 900		—
0403 10 16 000		—
0403 10 22 100		6,36
0403 10 22 300		9,61
0403 10 24 000		12,65
0403 10 26 000		18,72
0403 10 32 100		0,0636
0403 10 32 300		0,0961
0403 10 34 000		0,1265
0403 10 36 000		0,1872
0403 90 11 000		70,00
0403 90 13 200		70,00
0403 90 13 300		99,72
0403 90 13 500		106,00
0403 90 13 900		115,00
0403 90 19 000		115,96
0403 90 31 000		0,7000
0403 90 33 200		0,7000
0403 90 33 300		0,9972
0403 90 33 500		1,0600
0403 90 33 900		1,1500
0403 90 39 000		1,1596
0403 90 51 100		6,36
0403 90 51 300		9,61
0403 90 53 000		12,65
0403 90 59 110		18,72
0403 90 59 140		28,65
0403 90 59 170		42,84
0403 90 59 310		50,94
0403 90 59 340		79,31
0403 90 59 370		87,41
0403 90 59 510		99,57
0403 90 59 540		146,17
0403 90 59 570		170,49
0403 90 61 100		0,0636
0403 90 61 300		0,0961
0403 90 63 000		0,1265
0403 90 69 000		0,1872
0404 90 11 100		70,00
0404 90 11 910		6,36
0404 90 11 950		19,53
0404 90 13 120		70,00
0404 90 13 130		99,72
0404 90 13 140		106,00
0404 90 13 150		115,00
0404 90 13 911		6,36
0404 90 13 913		12,65
0404 90 13 915		18,72
0404 90 13 917		28,65
0404 90 13 919		42,84
0404 90 13 931		19,53
0404 90 13 933		24,42
0404 90 13 935		30,28
0404 90 13 937		35,78
0404 90 13 939		37,44
0404 90 19 110		115,96
0404 90 19 115		116,87
0404 90 19 120		118,53
0404 90 19 130		128,15
0404 90 19 135		131,43

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0404 90 19 150		143,96
0404 90 19 160		151,51
0404 90 19 180		159,88
0404 90 19 900		—
0404 90 31 100		70,00
0404 90 31 910		6,36
0404 90 31 950		19,53
0404 90 33 120		70,00
0404 90 33 130		99,72
0404 90 33 140		106,00
0404 90 33 150		115,00
0404 90 33 911		6,36
0404 90 33 913		12,65
0404 90 33 915		18,72
0404 90 33 917		28,65
0404 90 33 919		42,84
0404 90 33 931		19,53
0404 90 33 933		24,42
0404 90 33 935		30,28
0404 90 33 937		35,78
0404 90 33 939		37,44
0404 90 39 110		115,96
0404 90 39 115		116,87
0404 90 39 120		118,53
0404 90 39 130		128,15
0404 90 39 150		131,43
0404 90 39 900		—
0404 90 51 100		0,7000
0404 90 51 910		0,0636
0404 90 51 950		22,53
0404 90 53 110		0,7000
0404 90 53 130		0,9972
0404 90 53 150		1,0600
0404 90 53 170		1,1500
0404 90 53 911		0,0636
0404 90 53 913		0,1265
0404 90 53 915		0,1872
0404 90 53 917		0,2865
0404 90 53 919		0,4284
0404 90 53 931		22,53
0404 90 53 933		27,52
0404 90 53 935		37,32
0404 90 53 937		38,94
0404 90 53 939		—
0404 90 59 130		1,1596
0404 90 59 150		1,2815
0404 90 59 930		0,6107
0404 90 59 950		0,8741
0404 90 59 990		0,9957
0404 90 91 100		0,7000
0404 90 91 910		0,0636
0404 90 91 950		22,53
0404 90 93 110		0,7000
0404 90 93 130		0,9972
0404 90 93 150		1,0600

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0404 90 93 170		1,1500
0404 90 93 911		0,0636
0404 90 93 913		0,1265
0404 90 93 915		0,1872
0404 90 93 917		0,2865
0404 90 93 919		0,4284
0404 90 93 931		22,53
0404 90 93 933		27,52
0404 90 93 935		37,32
0404 90 93 937		38,94
0404 90 93 939		—
0404 90 99 130		1,1596
0404 90 99 150		1,2815
0404 90 99 930		0,6107
0404 90 99 950		0,8741
0404 90 99 990		0,9957
0405 00 10 100		—
0405 00 10 200		122,49
0405 00 10 300		154,10
0405 00 10 500		158,05
0405 00 10 700	056	195,00 (**)
	...	162,00
0405 00 90 100		162,00
0405 00 90 900		208,00
0406 10 10 000		—
0406 10 90 000		—
0406 20 90 100		—
0406 20 90 913	028	—
	032	—
	400	87,74
	404	—
	...	84,94
0406 20 90 915	028	—
	032	—
	400	116,99
	404	—
	...	113,25
0406 20 90 917	028	—
	032	—
	400	124,30
	404	—
	...	120,33
0406 20 90 919	028	—
	032	—
	400	138,92
	404	—
	...	134,49
0406 20 90 990		—
0406 30 10 100		—
0406 30 10 150	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	20,03
	404	—
	...	22,83

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0406 30 10 200	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	43,52
	404	—
	...	48,68
0406 30 10 250	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	43,52
	404	—
	...	48,68
0406 30 10 300	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	63,88
	404	—
	...	71,42
0406 30 10 350	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	43,52
	404	—
	...	48,68
0406 30 10 400	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	63,88
	404	—
	...	71,42
0406 30 10 450	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	93,03
	404	—
	...	103,95
0406 30 10 500		—
0406 30 10 550	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	43,52
	404	20,00
	...	48,68

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0406 30 10 600	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	63,88
	404	28,00
	...	71,42
0406 30 10 650	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	93,03
	404	—
	...	103,95
0406 30 10 700	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	93,03
	404	—
	...	103,95
0406 30 10 750	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	113,54
	404	—
	...	126,87
0406 30 10 800	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	113,54
	404	—
	...	126,87
0406 30 10 900		—
0406 30 31 100		—
0406 30 31 300	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	20,03
	404	—
	...	22,83
0406 30 31 500	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	43,52
	404	—
	...	48,68

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0406 30 31 710	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	43,52
	404	—
	...	48,68
0406 30 31 730	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	63,88
	404	—
	...	71,42
0406 30 31 910	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	43,52
	404	—
	...	48,68
0406 30 31 930	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	63,88
	404	—
	...	71,42
0406 30 31 950	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	93,03
	404	—
	...	103,95
0406 30 39 100		—
0406 30 39 300	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	43,52
	404	20,00
	...	48,68
0406 30 39 500	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	63,88
	404	28,00
	...	71,42

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0406 30 39 700	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	93,03
	404	—
	...	103,95
0406 30 39 930	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	93,03
	404	—
	...	103,95
0406 30 39 950	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	113,54
	404	—
	...	126,87
0406 30 90 000	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	113,54
	404	—
	...	126,87
0406 40 00 100		—
0406 40 00 900	028	—
	032	—
	038	—
	400	120,00
	404	—
	...	126,51
	0406 90 13 000	028
032		—
036		—
038		—
400		113,00
404		—
...		159,34
0406 90 15 100	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	113,00
	404	—
	...	159,34
0406 90 15 900		—

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0406 90 17 100	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	113,00
	404	—
	...	159,34
0406 90 17 900		—
0406 90 21 100		—
0406 90 21 900	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	130,00
	404	—
	732	139,68
...	151,68	
0406 90 23 100		—
0406 90 23 900	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	65,00
	404	—
	...	135,35
0406 90 25 100		—
0406 90 25 900	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	65,00
	404	—
	...	135,35
0406 90 27 100		—
0406 90 27 900	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	56,14
	404	—
	...	114,71
0406 90 31 111		—
0406 90 31 119	028	—
	032	—
	036	—
	038	15,00
	400	62,48
	404	16,00
	...	89,96

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0406 90 31 151	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	58,40
	404	14,96
	...	83,83
0406 90 31 159		—
0406 90 31 900		—
0406 90 33 111		—
0406 90 33 119	028	—
	032	—
	036	—
	038	15,00
	400	62,48
	404	16,00
	...	89,96
0406 90 33 151	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	58,40
	404	14,96
	...	83,83
0406 90 33 159		—
0406 90 33 911		—
0406 90 33 919	028	—
	032	—
	036	—
	038	15,00
	400	62,48
	404	16,00
	...	89,96
0406 90 33 951	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	58,40
	404	14,96
	...	83,83
0406 90 33 959		—
0406 90 35 110		—
0406 90 35 190	028	—
	032	—
	036	42,66
	400	160,00
	404	90,00
...	158,54	

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0406 90 35 910		—
0406 90 35 990	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	130,00
	404	—
	...	130,00
0406 90 61 000	028	—
	032	—
	036	90,00
	400	190,00
	404	140,00
	...	185,00
0406 90 63 100	028	—
	032	—
	036	105,03
	400	220,00
	404	160,00
	...	212,12
0406 90 63 900	028	—
	032	—
	036	70,00
	400	150,00
	404	80,00
	...	165,00
0406 90 69 100		—
0406 90 69 910	028	—
	032	—
	036	70,00
	400	150,00
	404	80,00
	...	165,00
0406 90 69 990		—
0406 90 71 100		—
0406 90 71 930	028	13,50
	032	13,50
	036	—
	038	—
	400	87,23
	404	—
	...	89,49

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0406 90 71 950	028	20,00
	032	20,00
	036	—
	038	—
	400	96,18
	404	—
	...	98,13
0406 90 71 970	028	24,00
	032	24,00
	036	—
	038	—
	400	109,31
	404	—
	...	110,79
0406 90 71 991	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	130,00
	404	—
	...	130,00
0406 90 71 995	028	27,50
	032	27,50
	036	—
	038	—
	400	65,00
	404	—
	...	135,35
0406 90 71 999		—
0406 90 73 100		—
0406 90 73 900	028	—
	032	—
	036	42,66
	400	160,00
	404	120,00
	...	151,00
	0406 90 75 100	
0406 90 75 900	028	—
	032	—
	036	—
	400	65,00
	404	—
	...	125,96
	0406 90 77 100	028
032		24,00
036		—
038		—
400		58,77
404		—
...		110,79

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0406 90 77 300	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	65,00
	404	—
	...	135,35
0406 90 77 500	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	75,00
	404	—
	...	135,35
0406 90 79 100		—
0406 90 79 900	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	56,14
	404	—
	...	114,71
0406 90 81 100		—
0406 90 81 900	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	130,00
	404	—
	...	130,00
0406 90 83 100		—
0406 90 83 910		—
0406 90 83 950	028	—
	032	—
	400	39,03
	404	—
	...	47,97
0406 90 83 990	028	—
	032	—
	400	39,03
	404	—
	...	47,97
0406 90 85 100		—
0406 90 85 910	028	—
	032	—
	036	42,67
	400	160,00
	404	90,00
	...	158,54

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0406 90 85 991	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	130,00
	404	—
	...	130,00
0406 90 85 995	028	27,50
	032	27,50
	036	—
	038	—
	400	65,00
	404	—
	...	135,35
0406 90 85 999		—
0406 90 89 100	028	13,50
	032	13,50
	036	—
	038	—
	400	87,23
	404	—
	...	89,49
0406 90 89 200	028	20,00
	032	20,00
	036	—
	038	—
	400	96,18
	404	—
	...	98,13
0406 90 89 300	028	24,00
	032	24,00
	036	—
	038	—
	400	109,31
	404	—
	...	110,79
0406 90 89 910		—
0406 90 89 951	028	—
	032	—
	036	42,66
	400	160,00
	404	90,00
	...	151,00
	0406 90 89 959	028
032		—
036		—
038		—
400		130,00
404		—
...		130,00

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0406 90 89 971	028	27,50
	032	27,50
	036	—
	038	—
	400	74,00
	404	—
	...	135,35
0406 90 89 972	028	—
	032	—
	400	39,03
	404	—
	...	47,97
0406 90 89 979	028	27,50
	032	27,50
	036	—
	038	—
	400	74,00
	404	—
...	135,35	
0406 90 89 990		—
0406 90 91 100		—
0406 90 91 300	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	21,46
	404	—
	...	21,06
0406 90 91 510	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	37,62
	404	—
...	35,97	
0406 90 91 550	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	45,81
	404	—
...	43,62	
0406 90 91 900		—
0406 90 93 000		—
0406 90 97 000		—
0406 90 99 000		—
2309 10 15 010		—
2309 10 15 100		—
2309 10 15 200		1,50
2309 10 15 300		2,00
2309 10 15 400		2,50
2309 10 15 500		3,00
2309 10 15 700		3,50

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
2309 10 15 900		—
2309 10 19 010		—
2309 10 19 100		—
2309 10 19 200		1,50
2309 10 19 300		2,00
2309 10 19 400		2,50
2309 10 19 500		3,00
2309 10 19 600		3,50
2309 10 19 700		3,75
2309 10 19 800		4,00
2309 10 19 900		—
2309 10 70 010		—
2309 10 70 100		21,00
2309 10 70 200		28,00
2309 10 70 300		35,00
2309 10 70 500		42,00
2309 10 70 600		49,00
2309 10 70 700		56,00
2309 10 70 800		61,60
2309 10 70 900		—
2309 90 35 010		—
2309 90 35 100		—
2309 90 35 200		1,50
2309 90 35 300		2,00
2309 90 35 400		2,50
2309 90 35 500		3,00
2309 90 35 700		3,50
2309 90 35 900		—
2309 90 39 010		—
2309 90 39 100		—
2309 90 39 200		1,50
2309 90 39 300		2,00
2309 90 39 400		2,50
2309 90 39 500		3,00
2309 90 39 600		3,50
2309 90 39 700		3,75
2309 90 39 800		4,00
2309 90 39 900		—
2309 90 70 010		—
2309 90 70 100		21,00
2309 90 70 200		28,00
2309 90 70 300		35,00
2309 90 70 500		42,00
2309 90 70 600		49,00
2309 90 70 700		56,00
2309 90 70 800		61,60
2309 90 70 900		—

(*) I numeri di codice delle destinazioni sono quelli indicati nell'allegato del regolamento (CEE) n. 91/91 della Commissione (GU n. 11 del 16. 1. 1991, pag. 5).

Per le destinazioni diverse da quelle indicate per ciascun « codice prodotto », l'importo della restituzione applicabile è contrassegnato da ***.

Se non è indicata alcuna destinazione, l'importo della restituzione si applica all'esportazione per tutte le destinazioni diverse da quelle di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

(**) Tale importo non si applica al burro esportato conformemente alle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 3775/90 della Commissione (GU n. L 364 del 28. 12. 1990, pag. 2), al quale si applica la restituzione fissata per le altre destinazioni.

NB: I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1), modificato.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2032/91 DELLA COMMISSIONE

dell'11 luglio 1991

recante misure definitive in materia di rilascio dei titoli MCS nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari relativamente alla Spagna

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 85, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 569/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che stabilisce le norme generali di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3296/88 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1,considerando che, con il regolamento (CEE) n. 606/86 della Commissione, del 28 febbraio 1986, che determina le modalità di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi di prodotti lattiero-caseari importati in Spagna dalla Comunità dei dieci e dal Portogallo ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 334/91 ⁽⁴⁾, è stato fissato il massimale indicativo per le importazioni in Spagna di taluni prodotti del settore lattiero-caseario nel 1991;

considerando che le domande di titoli MCS presentate nella Comunità dei dieci ed in Portogallo, dal 20 al 24 maggio 1991, per il latte, il latticello e il siero di latte in imballaggi di contenuto netto non superiore a due litri, vertono su quantitativi superiori alla frazione del massimale indicativo applicabile nel secondo trimestre 1991;

considerando che la Commissione ha adottato, secondo una procedura d'urgenza, le opportune misure conserva-

tive con il regolamento (CEE) n. 1421/91 ⁽⁵⁾; che occorre adottare misure definitive; che, alla luce della situazione del mercato spagnolo, non è attualmente ipotizzabile un aumento del massimale indicativo;

considerando che, come misura definitiva ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 3 dell'atto di adesione, occorre confermare la sospensione del rilascio dei titoli MCS prevista all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1421/91 fino al termine del secondo trimestre 1991;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il rilascio dei titoli MCS chiesti nella Comunità dei dieci e in Portogallo per i prodotti del settore lattiero-caseario, di cui al regolamento (CEE) n. 1421/91, è sospeso definitivamente per il secondo trimestre 1991.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 55 dell'1. 3. 1986, pag. 106.⁽²⁾ GU n. L 293 del 27. 10. 1988, pag. 7.⁽³⁾ GU n. L 58 dell'1. 3. 1986, pag. 28.⁽⁴⁾ GU n. L 39 del 13. 2. 1991, pag. 15.⁽⁵⁾ GU n. L 135 del 30. 5. 1991, pag. 34.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2033/91 DELLA COMMISSIONE

dell'11 luglio 1991

che modifica il regolamento (CEE) n. 2077/85 che stabilisce le modalità di applicazione del regime di aiuti alla produzione per le conserve di ananassi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 525/77 del Consiglio, del 14 marzo 1977, che istituisce un regime di aiuto alla produzione per le conserve di ananassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1699/85 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 8,considerando che il regolamento (CEE) n. 2077/85 della Commissione ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1559/91 ⁽⁴⁾, contempla, nella definizione di « conserve di ananassi » ammesse a beneficiare del regime di aiuto, i prodotti condizionati con liquido di copertura di sciroppo di zucchero; che, per tener conto del fatto che recentemente si producono ananassi in scatola conservati in succo di frutta, è opportuno estendere la definizione di conserve di ananassi anche a questo tipo di produzione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2077/85, è aggiunta la seguente frase:

« Il liquido di copertura, oltre ad essere composto di sciroppo di zucchero, può essere costituito anche da succo naturale di frutta per i prodotti di cui ai codici NC ex 2008 20 91 e ex 2008 20 99. »

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 73 del 21. 3. 1977, pag. 46.⁽²⁾ GU n. L 163 del 22. 6. 1985, pag. 12.⁽³⁾ GU n. L 196 del 26. 7. 1985, pag. 28.⁽⁴⁾ GU n. L 144 dell'8. 6. 1991, pag. 40.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2034/91 DELLA COMMISSIONE
dell'11 luglio 1991

che fissa, per la campagna di commercializzazione 1991/1992, l'aiuto alla produzione per le conserve di ananassi ed il prezzo minimo da pagare ai produttori di ananassi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 525/77 del Consiglio, del 14 marzo 1977, che istituisce un regime di aiuti alla produzione per le conserve di ananassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1699/85 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 8,

considerando che, a norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 525/77, il prezzo minimo da pagare al produttore è determinato sulla base del prezzo minimo applicabile durante la campagna di commercializzazione precedente e dell'andamento dei costi di produzione nel settore degli ortofrutticoli;

considerando che l'articolo 5 del suddetto regolamento stabilisce i criteri per la fissazione dell'importo dell'aiuto alla produzione; che occorre, in particolare, tener conto dell'aiuto fissato per la campagna di commercializzazione precedente, adeguato per tener conto dell'evoluzione del prezzo minimo pagato ai produttori, del prezzo dei paesi terzi e, se necessario, dell'evoluzione dei costi di trasformazione valutati forfettariamente;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 1991.

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 1991/1992:

- a) il prezzo minimo di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 525/77 da pagare ai produttori di ananassi, e
- b) l'aiuto alla produzione di cui all'articolo 5 del suddetto regolamento per le conserve di ananassi,

sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 73 del 21. 3. 1977, pag. 46.

⁽²⁾ GU n. L 163 del 22. 6. 1985, pag. 12.

*ALLEGATO***Prezzo minimo da pagare ai produttori**

Prodotto	ECU / 100 kg netti, franco produttore
Ananassi destinati alla fabbricazione di conserve di ananassi	31,586

Aiuto alla produzione

Prodotto	ECU / 100 kg netti
Conserve di ananassi	112,615

REGOLAMENTO (CEE) N. 2035/91 DELLA COMMISSIONE**dell'11 luglio 1991****che stabilisce, per la campagna di commercializzazione 1991/1992, l'importo dell'aiuto concesso per taluni legumi da granella**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 762/89 del Consiglio, del 20 marzo 1989, che introduce una misura specifica a favore di alcuni legumi da granella ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4,

considerando che, a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 762/89, l'importo dell'aiuto viene calcolato tenendo conto sia della necessità di mantenere le superfici tradizionalmente destinate alla coltura di legumi da granella, sia degli aiuti concessi a questa coltura nel quadro di altre regolamentazioni comunitarie; che è opportuno fissare l'aiuto comunitario per ettaro al livello indicato nel presente regolamento;

considerando che, dalla verifica delle superfici adibite alla coltura dei legumi da granella, non è risultato che fosse stata superata la superficie massima garantita di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2353/89 della Commissione, del 28 luglio 1989, che stabilisce le modalità di

applicazione per la concessione dell'aiuto a favore di taluni legumi da granella ⁽²⁾;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1.

Per la campagna 1991/1992, l'aiuto alla produzione di legumi da granella, istituito dal regolamento (CEE) n. 762/89, è fissato a 75 ECU/ha di superficie sottoposta a semina e raccolta.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 80 del 23. 3. 1989, pag. 76.

⁽²⁾ GU n. L 222 dell'1. 8. 1989, pag. 56.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2036/91 DELLA COMMISSIONE

dell'11 luglio 1991

recante modalità di applicazione del prezzo minimo da versare ai produttori per taluni pomodori conferiti all'industria

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1943/91⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,

considerando che il regolamento (CEE) n. 426/86 ha istituito un regime di aiuto alla produzione per i prodotti elencati nell'allegato I, parte A, ottenuti a base di ortofrutticoli raccolti nella Comunità; che, a decorrere dalla campagna 1991/1992, il prezzo minimo da versare ai produttori per i pomodori destinati alla produzione di concentrato di pomodoro o di altri prodotti simili è adeguato in funzione del tenore di estratto secco del pomodoro fresco;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1206/90 del Consiglio, del 7 maggio 1990, che stabilisce le regole generali del regime di aiuti alla produzione nel settore degli ortofrutticoli trasformati⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2202/90⁽⁴⁾, prevede che l'aiuto alla produzione per i fiocchi e il succo di pomodoro è derivato dall'aiuto calcolato per i concentrati di pomodoro e che, di conseguenza, il prezzo minimo da versare al produttore di tali prodotti deve rispettare una certa proporzionalità;

considerando che, in applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 426/86, è opportuno stabilire la percentuale di tenore di estratto secco della materia prima con riferimento alla quale è fissato il prezzo minimo da versare al produttore; che è altresì opportuno stabilire la percentuale di aggiustamento applicabile al prezzo minimo, qualora il tenore di estratto secco sia superiore o inferiore; che, in considerazione del processo di fabbricazione dei prodotti a base di pomodoro, per l'applicazione della suddetta disposizione è opportuno assimilare i pomodori destinati ad essere trattati e conservati con la buccia ai pomodori freschi destinati ad essere pelati;

considerando che in un primo tempo è opportuno affidare agli Stati membri il compito di stabilire i metodi di analisi per la determinazione del tenore di estratto secco della materia prima e quindi procedere solo in un secondo tempo all'elaborazione di un metodo comunitario;

considerando che, nella prassi, l'analisi del tenore di estratto secco può essere effettuata soltanto dal trasformatore all'atto della consegna della materia prima; che tutta-

via, per garantire al produttore il diritto di opporre eventuali contestazioni, in caso di disaccordo gli Stati membri devono essere in grado di effettuare un'analisi determinante per entrambe le parti;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il prezzo minimo di cui all'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 426/86 da versare al produttore per i pomodori freschi impiegati per essere trasformati in:

- a) concentrato di pomodoro,
- b) fiocchi di pomodoro,
- c) succo di pomodoro,

è fissato con riferimento a pomodori freschi con tenore di estratto secco compreso tra 4,8 % e 5,4 %. Il prezzo minimo è ritoccato in misura percentuale per classi di estratto secco in più o in meno rispetto al tenore previsto.

2. Ai fini della determinazione del tenore di estratto secco, il trasformatore effettua l'analisi in presenza del produttore, secondo il metodo stabilito a norma del paragrafo 3.

In caso di disaccordo, il tenore viene accertato, in maniera determinante per le parti, dall'organismo o commissione di controllo designato dallo Stato membro.

3. Gli Stati membri produttori adottano le disposizioni necessarie, in particolare, per:

- stabilire il metodo di analisi;
- designare l'organismo o la commissione responsabile del controllo ed eventualmente di arbitrato tra le parti;
- prevedere le sanzioni per i casi di mancata osservanza, da parte dei contraenti, delle disposizioni adottate.

4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 31 agosto 1991, le disposizioni complementari adottate in applicazione del presente regolamento, ed entro il 31 marzo 1992 un commento di sintesi sul funzionamento di tali disposizioni.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dalla campagna di commercializzazione 1991/1992.

⁽¹⁾ GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 175 del 4. 7. 1991, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 119 dell'11. 5. 1990, pag. 74.

⁽⁴⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 4.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CEE) N. 2037/91 DELLA COMMISSIONE

dell'11 luglio 1991

che stabilisce, per la campagna di commercializzazione 1991/1992, il prezzo minimo da pagare ai produttori di pomodori e l'importo dell'aiuto alla produzione per i prodotti trasformati a base di pomodoro

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofruttili⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1943/91⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 4 e l'articolo 5, paragrafo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1203/90 del Consiglio, del 7 maggio 1990, recante misure temporanee relative all'aiuto alla produzione concesso per i prodotti trasformati a base di pomodoro⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3577/90⁽⁴⁾, ha fissato le quantità che possono beneficiare dell'aiuto per la campagna 1991/1992;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1206/90 del Consiglio⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2202/90⁽⁶⁾, fissa le regole generali del regime di aiuto alla produzione nel settore degli ortofruttili trasformati;

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 426/86, l'importo minimo da pagare al produttore è stabilito sulla base del prezzo minimo in vigore per la campagna precedente, dell'evoluzione dei prezzi di base nel settore degli ortofruttili, nonché della necessità di garantire il normale smaltimento del prodotto fresco verso le sue varie destinazioni, compreso l'approvvigionamento dell'industria di trasformazione; che, in applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1, ultimo comma del citato regolamento, a partire dalla campagna 1991/1992, il prezzo minimo da versare al produttore deve essere adattato in funzione del tenore di estratto secco della materia prima utilizzata per la fabbricazione di concentrato, di succo e di fiocchi di pomodoro;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2036/91 della Commissione⁽⁷⁾ ha stabilito le modalità di applicazione del versamento del prezzo minimo ai produttori di taluni pomodori in funzione del tenore di estratto secco;

considerando che l'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 426/86 stabilisce i criteri per la fissazione dell'importo dell'aiuto alla produzione; che occorre in particolare fare riferimento all'aiuto fissato per la campagna precedente, adeguato per tener conto delle variazioni del prezzo minimo da pagare ai produttori e della differenza tra il costo della materia prima nella Comunità e nei principali paesi terzi concorrenti; che, per i concentrati di pomodoro, i pomodori interi pelati e non pelati in conserva e i succhi di pomodoro, si deve prendere in considerazione l'evoluzione dei prezzi e del volume degli scambi con i paesi terzi;

considerando che l'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 989/84 del Consiglio⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1204/90⁽⁹⁾, fissa per ciascuna campagna, come limite di garanzia, un quantitativo di prodotti trasformati a base di pomodoro corrispondente a 6 561 787 t di pomodori freschi per la campagna 1991/1992; che la produzione comunitaria, calcolata conformemente all'articolo 2, paragrafo 2 del suddetto regolamento, non eccede il limite di garanzia fissato per la campagna 1990/1991 e la produzione di ciascun gruppo di prodotti trasformati a base di pomodoro non è superiore al quantitativo specificato all'articolo 1, secondo comma del suddetto regolamento;

considerando che il prezzo minimo da pagare ai produttori in Spagna e in Portogallo e l'aiuto alla produzione per i prodotti ottenuti devono essere determinati in conformità degli articoli 118 e 304 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo; che il periodo rappresentativo per la determinazione del prezzo minimo dei pomodori destinati a taluni impieghi è stabilito dal regolamento (CEE) n. 461/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, recante disposizioni relative al regime di aiuti alla produzione nel settore degli ortofruttili trasformati, a seguito dell'adesione della Spagna e del Portogallo⁽¹⁰⁾; che, in conseguenza dell'applicazione dell'articolo 1, paragrafo 2 del suddetto regolamento, i pomodori interi pelati in conserva e i pomodori interi pelati congelati ottenuti da pomodori della varietà San Marzano coltivati in Portogallo non beneficiano dell'aiuto alla produzione durante il periodo di transizione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofruttili,

⁽¹⁾ GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 175 del 4. 7. 1991, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 119 dell'11. 5. 1990, pag. 68.

⁽⁴⁾ GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.

⁽⁵⁾ GU n. L 119 dell'11. 5. 1990, pag. 74.

⁽⁶⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 4.

⁽⁷⁾ Vedi pagina 36 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽⁸⁾ GU n. L 103 del 16. 4. 1984, pag. 19.

⁽⁹⁾ GU n. L 119 dell'11. 5. 1990, pag. 71.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 53 dell'1. 3. 1986, pag. 15.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

figurano nei suddetti allegati.

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 1991/1992 :

- a) il prezzo minimo di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 426/86 da pagare ai produttori dei prodotti elencati nell'allegato I, e
- b) l'aiuto alla produzione di cui all'articolo 5 dello stesso regolamento applicabile ai prodotti elencati nell'allegato II,

Articolo 2

Se la trasformazione ha luogo fuori dello Stato membro in cui il prodotto è stato coltivato, tale Stato membro fornisce allo Stato membro che versa l'aiuto alla produzione la prova che il prezzo minimo da versare al produttore è stato pagato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

ALLEGATO I

Prezzo minimo da pagare ai produttori

Prodotto	ECU/100 kg netti franco produttore per prodotti coltivati in :		
	Spagna	Portogallo	altri Stati membri
Pomodori destinati alla produzione di :			
a) concentrati di pomodoro e succo di pomodoro con un tenore di estratto secco compreso tra 4,8 % e 5,4 %	8,274 ⁽¹⁾	8,347 ⁽¹⁾	8,896 ⁽¹⁾
b) pomodori interi pelati e non pelati in conserva o pomodori interi pelati congelati :			
— della varietà San Marzano	13,534	—	14,727
— della varietà Roma o di varietà simili	10,632	10,433	11,330
c) pomodori non interi pelati e non pelati in conserva e pomodori non interi pelati congelati	8,499	8,311	8,896
d) fiocchi di pomodoro con un tenore di estratto secco compreso tra 4,8 % e 5,4 %	10,632 ⁽¹⁾	10,433 ⁽¹⁾	11,330 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Tali prezzi sono modificati con :

- 5 % il tenore di estratto secco è uguale o superiore a 4,3 % ma inferiore a 4,8 % ;
- 10 % se il tenore di estratto secco è uguale o superiore a 4,0 % ma inferiore a 4,3 % ;
- + 5 % se il tenore di estratto secco è uguale o inferiore a 5,8 % ma superiore a 5,4 % ;
- + 10 % se il tenore di estratto secco è superiore a 5,8 %.

ALLEGATO II

Aiuto alla produzione

Prodotto	ECU/100 kg netti franco produttore per prodotti coltivati in :		
	Spagna (¹)	Portogallo (¹)	altri Stati membri (²)
1. Concentrati di pomodoro aventi tenore di estratto secco pari o superiore al 28 % ma inferiore al 30 %	27,501	27,910	30,980
2. Pomodori interi pelati in conserva di succo di pomodoro :			
a) della varietà San Marzano	9,671	—	11,139
b) della varietà Roma o di varietà simili	7,037	6,804	7,856
3. Pomodori interi pelati in conserva di acqua della varietà Roma o di varietà simili	5,981	5,783	6,678
4. Pomodori interi non pelati in conserva della varietà Roma o di varietà simili	4,926	4,763	5,499
5. Pomodori interi pelati congelati :			
a) della varietà San Marzano	9,671	—	11,139
b) della varietà Roma o di varietà simili	7,037	6,804	7,856
6. Pomodori non interi o in pezzi pelati in conserva	4,926	4,763	5,499
7. Pomodori non pelati in conserva non interi o in pezzi			
8. Pomodori non interi pelati congelati			
9. Fiocchi di pomodoro	91,512	92,873	103,089
10. Succo di pomodoro avente tenore di estratto secco, in peso, pari o superiore al 7 % ma inferiore al 12 % :			
a) pari o superiore al 7 %, ma inferiore all'8 %	7,112	7,218	8,012
b) pari o superiore all'8 %, ma inferiore al 10 %	8,535	8,662	9,614
c) pari o superiore al 10 %	10,431	10,587	11,751
11. Succo di pomodoro avente tenore di estratto secco, in peso, inferiore al 7 % :			
a) pari o superiore al 5 %	5,690	5,774	6,410
b) pari o superiore al 4,5 % ma inferiore al 5 %	4,505	4,571	5,074

(¹) Gli importi indicati in questa colonna sono applicabili soltanto se i prodotti sono trasformati in Spagna o, rispettivamente, in Portogallo. Se i prodotti sono trasformati in Spagna o in Portogallo, l'aiuto alla produzione non viene concesso.

(²) Gli importi indicati in questa colonna sono applicabili soltanto se i prodotti sono trasformati in uno Stato membro diverso dalla Spagna o dal Portogallo. Se i prodotti sono trasformati in Spagna o in Portogallo l'aiuto alla produzione non viene concesso.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2038/91 DELLA COMMISSIONE

dell'11 luglio 1991

che fissa, per la campagna di commercializzazione 1991/1992, il prezzo minimo da pagare ai produttori di prugne secche e l'importo dell'aiuto alla produzione per le susine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1943/91⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 4 e l'articolo 5, paragrafo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1206/90 del Consiglio⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2202/90⁽⁴⁾, ha fissato le regole generali del regime di aiuto alla produzione nel settore degli ortofrutticoli trasformati;

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 426/86, l'importo minimo da pagare al produttore è stabilito sulla base del prezzo minimo in vigore per la campagna precedente, dell'evoluzione dei prezzi di base nel settore degli ortofrutticoli, nonché della necessità di garantire il normale smaltimento del prodotto fresco verso le sue varie destinazioni, compreso l'approvvigionamento dell'industria di trasformazione;

considerando che l'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 426/86 stabilisce i criteri per la fissazione dell'importo dell'aiuto alla produzione; che occorre in particolare fare riferimento all'aiuto fissato per la campagna precedente, adeguato per tener conto delle variazioni del prezzo minimo da pagare ai produttori e della differenza tra il costo della materia prima nella Comunità e nei principali paesi terzi concorrenti;

considerando che il prezzo minimo da pagare ai produttori in Spagna e l'aiuto alla produzione per i prodotti ottenuti devono essere determinati in conformità dell'articolo 118 dell'atto di adesione; che il periodo rappresentativo

per la determinazione del prezzo minimo è stabilito dal regolamento (CEE) n. 461/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, recante disposizioni relative al regime di aiuti alla produzione nel settore degli ortofrutticoli trasformati, a seguito dell'adesione della Spagna e del Portogallo⁽⁵⁾; che, in conseguenza dell'applicazione dell'articolo 1, paragrafo 2 del suddetto regolamento, le prugne secche ottenute da susine da innesto essiccate prodotte in Portogallo non beneficiano dell'aiuto alla produzione durante il periodo di transizione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 1991/1992:

- a) il prezzo minimo di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 426/86 da pagare ai produttori per le prugne secche da susine da innesto essiccate, e
- b) l'aiuto alla produzione di cui all'articolo 5 dello stesso regolamento applicabile alle prugne secche da susine pronte per il consumo umano,

sono stabiliti in allegato.

Articolo 2

Se la trasformazione ha luogo fuori dello Stato membro in cui il prodotto è stato coltivato, tale Stato membro fornisce allo Stato membro che procede al pagamento dell'aiuto alla produzione la prova che il prezzo minimo da versare al produttore è stato pagato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 175 del 4. 7. 1991, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 119 dell'11. 5. 1990, pag. 74.

⁽⁴⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 4.

⁽⁵⁾ GU n. L 53 dell'1. 3. 1986, pag. 15.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 1991.

Per la Commissione
 Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione

ALLEGATO

Prezzo minimo da pagare ai produttori

Prodotto	ECU/100 kg netti franco produttore per prodotti coltivati in :		
	Spagna	Portogallo	altri Stati membri
Susine « d'Ente » della categoria di dimensione corrispondente a 66 frutti per 500 g	153,122	—	158,403

Aiuto alla produzione

Prodotto	ECU/100 kg netti per prodotti ottenuti da materie prime raccolte in :		
	Spagna	Portogallo	altri Stati membri
Prugne secche ottenute da susine da innesto « d'Ente », essiccate, della categoria di dimensione corrispondente a 66 frutti per 500 g	61,340	—	66,357

REGOLAMENTO (CEE) N. 2039/91 DELLA COMMISSIONE

dell'11 luglio 1991

che fissa, per la campagna di commercializzazione 1991/1992, il prezzo minimo da pagare ai produttori di fichi secchi non trasformati e l'importo dell'aiuto alla produzione per i fichi secchi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1943/91⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 4 e l'articolo 5, paragrafo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1206/90 del Consiglio⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2202/90⁽⁴⁾, ha fissato le regole generali del regime di aiuto alla produzione nel settore degli ortofrutticoli trasformati;

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 426/86, il prezzo minimo da pagare al produttore è stabilito sulla base del prezzo minimo in vigore per la campagna precedente, dell'evoluzione dei prezzi di base nel settore degli ortofrutticoli, nonché della necessità di garantire il normale smaltimento del prodotto fresco verso le sue varie destinazioni compreso l'approvvigionamento dell'industria di trasformazione;

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 426/86, il prezzo minimo da pagare ai produttori di fichi secchi non trasformati è maggiorato ogni mese, per un determinato periodo della campagna di commercializzazione, di un importo corrispondente ai costi di magazzino; che, in sede di fissazione di tale importo, occorre tener conto delle spese tecniche di magazzino e delle spese per interessi;

considerando che il prezzo minimo da pagare ai produttori in Spagna e in Portogallo e l'aiuto alla produzione per i prodotti ottenuti devono essere determinati in conformità degli articoli 118 e 304 dell'atto di adesione; che il periodo rappresentativo per la determinazione del prezzo minimo è stabilito dal regolamento (CEE) n. 461/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, recante disposizioni relative al regime di aiuti alla produzione nel settore degli ortofrutticoli trasformati, a seguito dell'adesione della Spagna e del Portogallo⁽⁵⁾; che, in conseguenza dell'applicazione delle suddette disposizioni, il prezzo minimo e l'aiuto da fissare per la Spagna e per il Portogallo sono uguali a quelli da fissare per gli altri Stati membri;

considerando che l'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 426/86 stabilisce i criteri per la fissazione dell'importo dell'aiuto alla produzione; che occorre in particolare fare riferimento all'aiuto fissato per la campagna precedente, modificato per tener conto delle variazioni del prezzo minimo da pagare ai produttori e delle differenze tra il costo della materia prima nella Comunità e nei principali paesi terzi concorrenti;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 1991/1992:

- a) il prezzo minimo di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 425/86 da pagare ai produttori di fichi secchi non trasformati di categoria C, e
- b) l'aiuto alla produzione di cui all'articolo 5 dello stesso regolamento applicabile ai fichi secchi di categoria C, sono quelli stabiliti in allegato.

Articolo 2

L'importo da aggiungere al prezzo minimo dei fichi secchi non trasformati il primo giorno di ogni mese da settembre a giugno è fissato a 0,8369 ecu per 100 kg netti di prodotto di categoria C.

Per le altre categorie, l'importo è moltiplicato per il coefficiente applicabile al prezzo minimo che figura nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1709/84 della Commissione⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2322/89⁽⁷⁾.

Articolo 3

Se la trasformazione ha luogo fuori dello Stato membro in cui il prodotto è stato coltivato, tale Stato membro fornisce allo Stato membro che procede al pagamento dell'aiuto alla produzione la prova che il prezzo minimo da versare al produttore è stato pagato.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 175 del 4. 7. 1991, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 119 dell'11. 5. 1990, pag. 74.

⁽⁴⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 4.

⁽⁵⁾ GU n. L 53 dell'1. 3. 1986, pag. 15.

⁽⁶⁾ GU n. L 162 del 20. 6. 1984, pag. 8.

⁽⁷⁾ GU n. L 220 del 29. 7. 1989, pag. 6.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 1991.

Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione

ALLEGATO

Prezzo minimo da pagare ai produttori

Prodotto	ECU / 100 kg franco produttore
Fichi secchi non trasformati di categoria C	67,535

Aiuto alla produzione

Prodotto	ECU / 100 kg netto
Fichi secchi di categoria C	29,890

REGOLAMENTO (CEE) N. 2040/91 DELLA COMMISSIONE

dell'11 luglio 1991

che fissa le restituzioni massime all'esportazione di olio di oliva per la sedicesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente indetta dal regolamento (CEE) n. 3192/90

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1720/91 ⁽²⁾,visto il regolamento (CEE) n. 1650/86 del Consiglio, del 26 maggio 1986, relativo alle restituzioni e ai prelievi applicabili all'esportazione di olio di oliva ⁽³⁾, in particolare l'articolo 7,considerando che, con il regolamento (CEE) n. 3192/90 della Commissione ⁽⁴⁾, è stata indetta una gara permanente per la determinazione delle restituzioni all'esportazione di olio di oliva;

considerando che l'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 3192/90 dispone che, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dell'olio di oliva nella Comunità e a livello mondiale, si proceda, sulla base delle offerte ricevute, alla fissazione degli importi massimi delle restituzioni all'esportazione; che sono dichiarati aggiudicatari i concorrenti le cui

offerte si collochino a un livello pari o inferiore a quello della restituzione massima all'esportazione;

considerando che gli importi delle restituzioni massime all'esportazione che si ottengono applicando le disposizioni sopra riportate sono quelli indicati in allegato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le materie grasse,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni massime all'esportazione di olio di oliva per la sedicesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente indetta dal regolamento (CEE) n. 3192/90 sono fissate nell'allegato sulla base delle offerte presentate sino al 9 luglio 1991.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 luglio 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.⁽²⁾ GU n. L 162 del 26. 6. 1991, pag. 27.⁽³⁾ GU n. L 145 del 30. 5. 1986, pag. 8.⁽⁴⁾ GU n. L 304 dell'1. 11. 1990, pag. 96.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, dell'11 luglio 1991, che fissa le restituzioni massime all'esportazione d'olio d'oliva per la sedicesima gara parziale indetta dal regolamento (CEE) n. 3192/90

(in ECU/100 kg)

Codice del prodotto	Importo della restituzione
1509 10 90 100	15,00
1509 10 90 900	—
1509 90 00 100	30,00
1509 90 00 900	—
1510 00 90 100	3,00
1510 00 90 900	—

NB: I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1) (versione modificata).

REGOLAMENTO (CEE) N. 2041/91 DELLA COMMISSIONE
dell'11 luglio 1991
che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1720/91 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 1678/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, che fissa i tassi di conversione da applicare nel settore agricolo ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1963/91 ⁽⁴⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 1569/72 del Consiglio, del 20 luglio 1972, che prevede misure speciali per i semi di colza, di ravizzone e di girasole ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2206/90 ⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che l'importo dell'integrazione prevista all'articolo 27 del regolamento n. 136/66/CEE è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 1897/91 della Commissione ⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2004/91 ⁽⁸⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1897/91 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare l'importo dell'integrazione attualmente in vigore conformemente agli allegati al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Gli importi dell'integrazione e i tassi di cambio previsti dall'articolo 33, paragrafi 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 2681/83 della Commissione ⁽⁹⁾ sono fissati negli allegati.

2. Tuttavia, l'importo dell'aiuto per la colza, il ravizzone e il girasole per la campagna di commercializzazione 1991/1992 sarà confermato o sostituito a decorrere del 12 luglio 1991 per tener conto delle conseguenze del regime dei quantitativi massimi garantiti per la campagna di commercializzazione 1991/1992.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 luglio 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 162 del 26. 6. 1991, pag. 27.

⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 11.

⁽⁴⁾ GU n. L 182 dell'8. 7. 1991, pag. 44.

⁽⁵⁾ GU n. L 167 del 25. 7. 1972, pag. 9.

⁽⁶⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 11.

⁽⁷⁾ GU n. L 169 del 29. 6. 1991, pag. 16.

⁽⁸⁾ GU n. L 184 del 10. 7. 1991, pag. 15.

⁽⁹⁾ GU n. L 266 del 28. 9. 1983, pag. 1.

ALLEGATO I

Aiuti ai semi di colza e di ravizzone diversi da quelli « doppio zero »

(Importi per 100 kg)

	Corrente 7 (1)	1° term. 8 (1)	2° term. 9 (1)	3° term. 10 (1)	4° term. 11 (1)	5° term. 12 (1)
1. Aiuti nominali (ECU)						
— Spagna	14,665	16,804	16,652	15,160	14,612	14,850
— Portogallo	21,635	23,774	23,622	22,130	21,582	21,820
— altri Stati membri	14,665	16,804	16,652	15,160	14,612	14,850
2. Aiuti finali						
Semi raccolti e trasformati in :						
— R. f. di Germania (DM)	34,52	39,56	39,20	35,69	34,40	34,96
— Paesi Bassi (Fl)	38,90	44,57	44,17	40,21	38,76	39,39
— UEBL (FB/Flux)	712,08	815,94	808,56	736,11	709,50	721,06
— Francia (FF)	115,79	132,68	131,48	119,70	115,37	117,25
— Danimarca (Dkr)	131,69	150,90	149,53	136,14	131,21	133,35
— Irlanda (£ Irl)	12,887	14,767	14,633	13,322	12,841	13,050
— Regno Unito (£)	11,541	13,257	13,135	11,938	11,497	11,686
— Italia (Lit)	25 832	29 599	29 332	26 704	25 738	26 058
— Grecia (Dra)	3 609,12	4 146,32	4 073,75	3 646,57	3 500,39	3 427,75
— Spagna (Pta)	2 269,16	2 584,90	2 562,46	2 340,84	2 260,67	2 284,04
— Portogallo (Esc)	4 568,32	5 001,62	4 960,06	4 641,17	4 527,94	4 538,98

ALLEGATO II

Aiuti ai semi di colza e di ravizzone « doppio zero »

(Importi per 100 kg)

	Corrente 7 (1)	1° term. 8 (1)	2° term. 9 (1)	3° term. 10 (1)	4° term. 11 (1)	5° term. 12 (1)
1. Aiuti nominali (ECU)						
— Spagna	15,915	18,054	17,902	16,410	15,862	16,100
— Portogallo	22,885	25,024	24,872	23,380	22,832	23,070
— altri Stati membri	15,915	18,054	17,902	16,410	15,862	16,100
2. Aiuti finali :						
Semi raccolti e trasformati in :						
— R. f. di Germania (DM)	37,47	42,50	42,14	38,63	37,34	37,90
— Paesi Bassi (Fl)	42,22	47,89	47,49	43,53	42,07	42,71
— UEBL (FB/Flux)	772,77	876,64	869,25	796,81	770,20	781,76
— Francia (FF)	125,66	142,55	141,35	129,57	125,24	127,12
— Danimarca (Dkr)	142,91	162,12	160,76	147,36	142,44	144,58
— Irlanda (£ Irl)	13,986	15,865	15,732	14,421	13,939	14,148
— Regno Unito (£)	12,535	14,251	14,129	12,932	12,491	12,680
— Italia (Lit)	28 033	31 801	31 533	28 905	27 940	28 260
— Grecia (Dra)	3 924,27	4 461,47	4 388,90	3 961,72	3 815,54	3 742,90
— Spagna (Pta)	2 457,70	2 773,43	2 751,00	2 529,38	2 449,20	2 472,58
— Portogallo (Esc)	4 829,16	5 262,47	5 220,91	4 902,02	4 788,78	4 799,82

(1) Fissazione provvisoria, in attesa e con riserva dell'applicazione del regime dei quantitativi massimi garantiti per la campagna di commercializzazione 1991/1992, conformemente all'adeguamento derivante dal regime dei quantitativi massimi garantiti applicati nel corso della campagna di commercializzazione 1990/1991.

ALLEGATO III

Aiuti ai semi di girasole

(Importi per 100 kg)

	Corrente 7	1° term. 8 (1)	2° term. 9 (1)	3° term. 10 (1)	4° term. 11 (1)
1. Aiuti nominali (ECU)					
— Spagna	26,041	25,779	26,217	25,087	25,418
— Portogallo	35,056	32,963	33,393	32,284	32,615
— altri Stati membri	22,816	20,723	21,153	20,044	20,375
2. Aiuti finali					
a) Semi raccolti e trasformati in (2):					
— R. f. di Germania (DM)	53,71	48,79	49,80	47,19	47,97
— Paesi Bassi (Fl)	60,52	54,97	56,11	53,17	54,05
— UEBL (FB/Flux)	1 107,86	1 006,23	1 027,11	973,26	989,33
— Francia (FF)	180,15	163,62	167,02	158,26	160,87
— Danimarca (Dkr)	204,89	186,09	189,95	179,99	182,97
— Irlanda (£ Irl)	20,050	18,211	18,589	17,614	17,905
— Regno Unito (£)	17,347	16,354	16,699	15,809	16,073
— Italia (Lit)	40 189	36 503	37 260	35 307	35 890
— Grecia (Dra)	4 428,63	5 117,63	5 190,25	4 858,26	4 942,15
— Portogallo (Esc)	7 371,36	6 925,25	7 002,41	6 761,84	6 830,85
b) Semi raccolti in Spagna e trasformati:					
— in Spagna (Pta)	4 083,23	3 947,00	4 011,66	3 843,39	3 893,18
— in un altro Stato membro (Pta)	4 153,33	4 014,09	4 077,56	3 912,38	3 962,17

(1) Fissazione provvisoria, in attesa e con riserva dell'applicazione del regime dei quantitativi massimi garantiti per la campagna di commercializzazione 1991/1992, conformemente all'adeguamento derivante dal regime dei quantitativi massimi garantiti applicati nel corso della campagna di commercializzazione 1990/1991.

(2) Per i semi raccolti negli Stati membri esclusa la Spagna e trasformati in Spagna, gli importi di cui al punto 2 a) vanno moltiplicati per 1,0186140.

ALLEGATO IV

Corso dell'ecu da utilizzare per la conversione degli aiuti finali nella moneta del paese di trasformazione quando quest'ultimo non è il paese di produzione

(Valore di 1 ECU)

	Corrente 7	1° term. 8	2° term. 9	3° term. 10	4° term. 11	5° term. 12
DM	2,053090	2,051320	2,049970	2,048810	2,048810	2,045900
Fl	2,313750	2,311960	2,310450	2,309100	2,309100	2,305250
FB/Flux	42,278500	42,242300	42,210300	42,184900	42,184900	42,113000
FF	6,970980	6,969600	6,967840	6,965730	6,965730	6,957120
Dkr	7,941650	7,935850	7,931550	7,927170	7,927170	7,916780
£Irl	0,767913	0,767961	0,767928	0,768019	0,768019	0,767548
£	0,697666	0,696373	0,698885	0,699264	0,699264	0,699612
Lit	1 528,96	1 530,80	1 532,56	1 534,35	1 534,35	1 541,38
Dra	224,49700	226,34200	228,22300	230,24400	230,24400	236,77300
Esc	179,28400	180,54500	181,13700	181,69400	181,69400	183,62600
Pta	129,05100	129,30900	129,55800	129,76500	129,76500	130,35800

REGOLAMENTO (CEE) N. 2042/91 DELLA COMMISSIONE
dell'11 luglio 1991

che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 464/91⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1849/91 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2020/91⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1849/91 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui

si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3 paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90⁽⁶⁾,

- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 10 luglio 1991,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, come figura nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 luglio 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 177 del 5. 7. 1991, pag. 14.

⁽²⁾ GU n. L 54 del 28. 2. 1991, pag. 22.

⁽³⁾ GU n. L 168 del 29. 6. 1991, pag. 16.

⁽⁴⁾ GU n. L 185 dell'11. 7. 1991, pag. 17.

⁽⁵⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, dell'11 luglio 1991, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

(ECU/100 kg)

Codice NC	Importo del prelievo
1701 11 10	32,45 ⁽¹⁾
1701 11 90	32,45 ⁽¹⁾
1701 12 10	32,45 ⁽¹⁾
1701 12 90	32,45 ⁽¹⁾
1701 91 00	38,80
1701 99 10	38,80
1701 99 90	38,80 ⁽²⁾

⁽¹⁾ L'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 o 3 del regolamento (CEE) n. 837/68 della Commissione (GU n. L 151 del 30. 6. 1968, pag. 42).

⁽²⁾ Il presente importo si applica, a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1785/81, anche agli zuccheri ottenuti a partire da zucchero bianco e da zucchero greggio addizionati di sostanze diverse dagli aromatizzanti e dai coloranti.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2043/91 DELLA COMMISSIONE

dell'11 luglio 1991

che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il riso e le rotture di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato nel settore del riso⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1806/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 4, secondo comma,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che in virtù dell'articolo 17, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (CEE) n. 1418/76 la restituzione applicabile alle esportazioni di riso e di rotture di riso il giorno della presentazione della domanda del titolo, adeguata in funzione del prezzo di entrata che sarà valido nel mese dell'esportazione deve essere applicata, a richiesta, ad una esportazione da effettuare entro il periodo di validità del titolo;

considerando che il regolamento n. 474/67/CEE della Commissione⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1397/68⁽⁴⁾, ha stabilito le modalità della fissazione anticipata della restituzione all'esportazione del riso e delle rotture di riso;

considerando che, in virtù di detto regolamento, la restituzione applicabile il giorno della presentazione della domanda deve essere, in caso di fissazione anticipata, diminuita di un importo uguale al massimo alla differenza tra il prezzo cif d'acquisto a termine ed il prezzo cif allorquando il primo è superiore al secondo di 0,30 ECU/t; tonnellata; che, per contro, la restituzione deve essere aumentata di un importo uguale al massimo alla differenza tra il prezzo cif e il prezzo cif d'acquisto a termine allorquando il primo è superiore al secondo di 0,30 ECU/t;

considerando che il prezzo cif è quello determinato conformemente all'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 1418/76; che il prezzo cif d'acquisto a termine è quello stabilito conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, del

regolamento (CEE) n. 1428/76 del Consiglio⁽⁵⁾, prendendo come base, per ogni mese di validità del titolo di esportazione, il prezzo cif calcolato sulla base delle offerte per imbarco nel mese in cui sarà effettuata l'esportazione;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90⁽⁷⁾,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

considerando che, come risulta dal complesso delle disposizioni precitate, il correttivo deve essere fissato conformemente all'allegato al presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate anticipatamente per le esportazioni di riso e di rotture di riso, di cui all'articolo 17, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 1418/76, è fissato nell'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 luglio 1991.

⁽¹⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 177 del 24. 6. 1989, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. 204 del 24. 8. 1967, pag. 20.

⁽⁴⁾ GU n. L 222 del 10. 9. 1968, pag. 6.

⁽⁵⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 30.

⁽⁶⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, dell'11 luglio 1991, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il riso e le rotture di riso

(ECU/t)

Codice prodotto	Destinazione (*)	Corrente 7	1° term. 8	2° term. 9	3° term. 10
1006 20 11 000	—	—	—	—	—
1006 20 13 000	01	0	0	0	0
1006 20 15 000	01	0	0	0	0
1006 20 17 000	—	—	—	—	—
1006 20 92 000	—	—	—	—	—
1006 20 94 000	01	0	0	0	0
1006 20 96 000	01	0	0	0	0
1006 20 98 000	—	—	—	—	—
1006 30 21 000	—	—	—	—	—
1006 30 23 000	01	0	0	0	0
1006 30 25 000	01	0	0	0	0
1006 30 27 000	—	—	—	—	—
1006 30 42 000	—	—	—	—	—
1006 30 44 000	01	0	0	0	0
1006 30 46 000	01	0	0	0	0
1006 30 48 000	—	—	—	—	—
1006 30 61 100	01	0	0	0	0
	05	0	0	0	0
	06	0	0	0	0
	09	0	0	0	0
	12	0	0	0	0
	13	0	0	0	0
1006 30 61 900	—	—	—	—	—
1006 30 63 100	01	0	0	0	0
	05	0	0	0	0
	06	0	0	0	0
	09	0	0	0	0
	12	0	0	0	0
	13	0	0	0	0
1006 30 63 900	01	0	0	0	0
	13	0	0	0	0
1006 30 65 100	01	0	0	0	0
	05	0	0	0	0
	06	0	0	0	0
	09	0	0	0	0
	12	0	0	0	0
	13	0	0	0	0
1006 30 65 900	01	0	0	0	0
	13	0	0	0	0
1006 30 67 100	—	—	—	—	—
1006 30 67 900	—	—	—	—	—

(ECU/t)

Codice prodotto	Destinazione (1)	Corrente 7	1° term. 8	2° term. 9	3° term. 10
1006 30 92 100	01	0	0	0	0
	05	0	0	0	0
	06	0	0	0	0
	09	0	0	0	0
	12	0	0	0	0
	13	0	0	0	0
1006 30 92 900	01	0	0	0	0
	13	0	0	0	0
	15	0	0	33,30	0
1006 30 94 100	01	0	0	0	0
	05	0	0	0	0
	06	0	0	0	0
	09	0	0	0	0
	12	0	0	0	0
	13	0	0	0	0
1006 30 94 900	01	0	0	0	0
	13	0	0	0	0
	15	0	0	37,40	0
1006 30 96 100	01	0	0	0	0
	05	0	0	0	0
	06	0	0	0	0
	09	0	0	0	0
	12	0	0	0	0
	13	0	0	0	0
1006 30 96 900	01	0	0	0	0
	13	0	0	0	0
	15	0	0	37,40	0
1006 30 98 100	—	—	—	—	—
1006 30 98 900	—	—	—	—	—
1006 40 00 000	—	—	—	—	—

(1) Per le destinazioni seguenti :

- 01 Austria, Liechtenstein, Svizzera, i territori dei comuni di Livigno e Campione d'Italia,
- 02 i paesi terzi, esclusi l'Austria, il Liechtenstein, la Svizzera, i territori dei comuni di Livigno e Campione d'Italia,
- 03 la zona I,
- 04 i paesi terzi, esclusi l'Austria, il Liechtenstein, la Svizzera, i territori dei comuni di Livigno e Campione d'Italia, ed i paesi della zona I,
- 05 le zone I, II, III e VI,
- 06 le zone IV a), IV b), V a), VII c) e VIII a), esclusi il Surinam, la Guyana e il Madagascar,
- 07 Bulgaria e Romania,
- 08 la zona VI,
- 09 le isole Canarie, Ceuta e Melilla,
- 10 la zona V a),
- 11 la zona VII c),
- 12 il Canada,
- 13 le destinazioni di cui all'articolo 34 del regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione (GU n. L 351 del 14. 12. 1987, pag. 1),
- 14 la zona VIII, esclusi il Suriname, la Guyana e il Madagascar,
- 15 la zona I, la zona II, la zona III, la zona IV, la zona V, la zona VI e la zona VIII, esclusi il Suriname, la Guyana e il Madagascar.

NB : Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 1124/77 della Commissione (GU n. L 134 del 28. 5. 1977, pag. 53) modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3049/89 (GU n. L 292 del 11. 10. 1989, pag. 10).

REGOLAMENTO (CEE) N. 2044/91 DELLA COMMISSIONE

dell'11 luglio 1991

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto trattino,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, a norma dell'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2727/75, la differenza fra i corsi o i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione;

considerando che, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce nel settore dei cereali le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri in base ai quali viene fissato il loro importo⁽³⁾, le restituzioni devono essere fissate prendendo in considerazione la situazione e le prospettive di evoluzione delle disponibilità in cereali e dei loro prezzi sul mercato della Comunità da un lato e d'altro lato, dei prezzi dei cereali e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale; che, in conformità dello stesso articolo, occorre assicurare ugualmente ai mercati dei cereali una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi e tener conto, inoltre, dell'aspetto economico delle esportazioni prospettate e dell'interesse di evitare delle perturbazioni sul mercato della Comunità;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2746/75 ha definito all'articolo 3 i criteri specifici di cui bisogna tener conto per il calcolo della restituzione dei cereali;

considerando che, per quanto riguarda le farine, le semole e i semolini di grano o di segala, detti criteri specifici sono definiti all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2746/75; che, inoltre, la restituzione applicabile a questi prodotti deve essere calcolata tenendo conto della quantità di cereali necessaria per la fabbricazione dei prodotti considerati; che dette quantità sono state fissate nel regolamento n. 162/67/CEE della Commissione⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1607/71⁽⁵⁾;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che la restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese; che essa può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90⁽⁷⁾;
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

considerando che l'applicazione di dette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei cereali e, in particolare, ai corsi o prezzi di detti prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi elencati in allegato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissate agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 luglio 1991.

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.

⁽³⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.

⁽⁴⁾ GU n. 128 del 27. 6. 1967, pag. 2574/67.

⁽⁵⁾ GU n. L 168 del 27. 7. 1971, pag. 16.

⁽⁶⁾ GU n. L 94 del 7. 4. 1989, pag. 13.

⁽⁷⁾ GU n. L 355 del 18. 12. 1990, pag. 10.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 1991.

Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, dell'11 luglio 1991, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

(ECU/t)		
Codice prodotto	Destinazione (1)	Ammontare delle restituzioni
0709 90 60 000	—	—
0712 90 19 000	—	—
1001 10 10 000	08	120,00
1001 10 90 000	04	120,00
	06	30,00
	02	20,00
1001 90 91 000	08	76,00
1001 90 99 000	04	25,00
	05	24,00
	06	30,00
	07	28,00
	02	20,00
1002 00 00 000	03	25,00
	05	24,00
	02	20,00
1003 00 10 000	—	—
1003 00 90 000	04	25,00
	06	30,00
	02	20,00
1004 00 10 000	—	—
1004 00 90 000	—	—
1005 10 90 000	—	—
1005 90 00 000	03	65,00
	02	0
1007 00 90 000	—	—
1008 20 00 000	—	—
1101 00 00 100	01	119,00
1101 00 00 130	01	105,00
1101 00 00 150	01	97,00
1101 00 00 170	01	90,00
1101 00 00 180	01	80,00
1101 00 00 190	—	—
1101 00 00 900	—	—
1102 10 00 600	01	119,00
1102 10 00 900	—	—
1103 11 10 100	01	200,00
1103 11 10 200	01	200,00
1103 11 10 500	01	0
1103 11 10 900	01	0
1103 11 90 100	01	119,00
1103 11 90 900	—	—

(¹) Per le destinazioni seguenti :

- 01 tutti i paesi terzi,
- 02 altri paesi terzi,
- 03 Svizzera, Austria e Liechtenstein,
- 04 Svizzera, Austria, Liechtenstein, Ceuta e Melilla,
- 05 la zona II b),
- 06 Unione Sovietica,
- 07 Corea,
- 08 Algeria.

NB : Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 1124/77 della Commissione (GU n. L 134 del 28. 5. 1977, pag. 53), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3049/89 (GU n. L 292 dell'11. 10. 1989, pag. 10).

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 18 giugno 1991

recante decima modifica della direttiva 76/769/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla limitazione dell'immissione sul mercato e dell'uso di talune sostanze e preparati pericolosi

(91/338/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

in cooperazione con il Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che è necessario adottare le misure destinate all'instaurazione progressiva del mercato interno nel corso di un periodo che scade il 31 dicembre 1992; che il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali;

considerando che la risoluzione del Consiglio del 25 gennaio 1988 ⁽⁴⁾ invita la Commissione a proseguire senza indugio lo sviluppo di misure specifiche concernenti un programma d'azione comunitaria contro l'inquinamento dell'ambiente causato dal cadmio; che è inoltre opportuno tutelare la salute umana e che è pertanto necessaria la realizzazione di una strategia globale che implichi in particolare la limitazione dell'uso del cadmio e l'incentivazione alla ricerca di prodotti di sostituzione;

considerando che le conoscenze e le tecniche in materia di sostanze di sostituzione evolvono e che è pertanto opportuno riesaminare sistematicamente la situazione in e

funzione dei risultati degli studi scientifici e tecnici previsti dalla suddetta risoluzione;

considerando che il cloruro di polivinile (PVC) non può essere colorato con pigmenti a base di cadmio; che nell'attuale situazione tecnologica, per talune applicazioni particolari, è tuttora necessario l'uso di stabilizzanti a base di cadmio;

considerando che le limitazioni di utilizzazione o d'immissione sul mercato, già adottate da taluni Stati membri per quanto concerne le sostanze di cui trattasi o i preparati che le contengono, hanno un'incidenza diretta sull'attuazione e sul funzionamento del mercato interno; che è pertanto necessario procedere al ravvicinamento delle disposizioni legislative degli Stati membri in questo campo e modificare di conseguenza l'allegato I della direttiva 76/769/CEE ⁽⁵⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 89/678/CEE ⁽⁶⁾,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato I della direttiva 76/769/CEE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva. Tuttavia le nuove disposizioni non sono applicabili ai prodotti contenenti cadmio già contemplati da altre disposizioni comunitarie.

⁽¹⁾ GU n. C 8 del 13. 1. 1990, pag. 8 e modifica trasmessa il 26 novembre 1990.

⁽²⁾ GU n. C 260 del 15. 10. 1990, pag. 92 e GU n. C 129 del 20. 5. 1991.

⁽³⁾ GU n. C 112 del 7. 5. 1990, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. C 30 del 4. 2. 1988, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 262 del 27. 9. 1976, pag. 201.

⁽⁶⁾ GU n. L 398 del 30. 12. 1989, pag. 24.

Articolo 2

Alla luce dell'evoluzione delle conoscenze e delle tecniche in materia di sostituti meno pericolosi del cadmio e dei suoi composti, la Commissione, in consultazione con gli Stati membri, riesamina la situazione per la prima volta entro tre anni a decorrere dalla data di cui all'articolo 3, paragrafo 1 e, in seguito ad intervalli regolari, conformemente alla procedura prevista all'articolo 2 bis della direttiva 76/769/CEE.

Articolo 3

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 1992. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
2. Quando gli Stati membri adottano le disposizioni di cui al paragrafo 1, queste contengono un riferimento alla

presente direttiva o sono completate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono adottate dagli Stati membri.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 18 giugno 1991.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. WOHLFART

ALLEGATO

All'allegato I della direttiva 76/769/CEE sono aggiunti gli elementi seguenti:

• 24. Cadmio (CAS n. 7440-43-9) e suoi composti

1.1. Non sono ammessi per colorare i prodotti finiti fabbricati partendo dalle sostanze e dai preparati elencati qui di seguito:

— cloruro di polivinile (PVC)	[3904 10] [3904 21] [3904 22]	} (1)
— poliuretano (PUR)	[3909 50]	
— polietilene a bassa densità, ad eccezione di quello impiegato per la produzione di mescole madri colorate	[3901 10]	
— acetato di cellulosa (CA)	[3912 11] [3912 12]	
— acetobutirato di cellulosa (CAB)	[3912 11] [3912 12]	
— resine epossidiche	[3907 30]	

Comunque, qualunque sia la loro utilizzazione o destinazione finale, è vietata l'immissione sul mercato dei prodotti finiti o dei componenti dei prodotti fabbricati partendo dalle sostanze e dai preparati sopra elencati, colorati con cadmio, se il tenore di cadmio (espresso in Cd metallico) è superiore allo 0,01 % in massa del materiale plastico.

1.2. Le disposizioni del punto 1.1 sono applicabili anche a decorrere dal 31 dicembre 1995:

a) ai prodotti finiti fabbricati partendo dalle sostanze e dai preparati che seguono:

— resina melammina — formaldeide (MF)	[3909 20]	} (1)
— resina d'urea — formaldeide (UF)	[3909 10]	
— poliesteri insaturi (UP)	[3907 91]	
— tereftalato di polietilene (PET)	[3907 60]	
— tereftalato di polibutilene (PBT)		
— polistirene cristallo/standard	[3903 11] [3903 19]	
— metacrilato di metilacrilonitrile (AMMA)		
— polietilene reticolato (VPE)		
— polistirene antiurto		
— polipropilene (PP)	[3902 10]	

b) alle pitture [3208] [3209]

Tuttavia, se le pitture hanno un elevato tenore di zinco, le loro concentrazioni residue di cadmio devono essere le più basse possibili e comunque non superiori allo 0,1 % in massa.

1.3. Tuttavia le disposizioni dei punti 1.1 e 1.2 non sono applicabili ai prodotti che devono essere colorati per motivi di sicurezza.

2.1. Non sono ammessi per stabilizzare i prodotti finiti elencati qui di seguito fabbricati partendo da polimeri e copolimeri del cloruro di vinile:

— materiali da imballaggio (sacchi, contenitori, bottiglie, coperchi)	[3923 29 10] [3920 41] [3920 42]	} (1)
— articoli da ufficio e articoli scolastici	[3926 10]	
— guarnizioni per mobili, carrozzerie e simili	[3926 30]	
— vestiti ed accessori di abbigliamento (compresi i guanti)	[3926 20]	
— rivestimenti di pavimenti e di muri	[3918 10]	
— tessuti impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati	[5903 10]	
— cuoi sintetici	[4202]	
— dischi (musica)	[8524 10]	
— tubazioni e raccordi	[3917 23]	
— porte girevoli ("tipo saloon")		
— veicoli per il trasporto su strada (interno, esterno, carrozzeria)		
— rivestimento di lamiera di acciaio destinate all'edilizia o all'industria		
— guaine per cavi elettrici		

(1) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU n. L 256 del 7. 9. 1987).

Comunque, qualunque sia la loro utilizzazione o destinazione finale, è vietata l'immissione sul mercato dei prodotti finiti sopraelencati o dei componenti di tali prodotti, fabbricati a partire dai polimeri e copolimeri del cloruro di vinile stabilizzati con sostanze contenenti cadmio, se il tenore di cadmio (espresso in Cd metallico) è superiore allo 0,01 % in massa del polimero.

Queste disposizioni entrano in vigore il 30 giugno 1994.

2.2. Tuttavia le disposizioni del punto 2.1 non sono applicabili ai prodotti finiti che impiegano stabilizzanti a base di cadmio per motivi di sicurezza.

3. Ai sensi della presente direttiva, per "trattamento di superficie al cadmio (cadmiatura)" si intende qualsiasi deposito o rivestimento di cadmio metallico su una superficie metallica.

3.1. Non sono ammessi per la cadmiatura i prodotti metallici o i loro componenti impiegati per le applicazioni nei settori seguenti:

a) nelle attrezzature e nelle macchine per:

— la produzione di alimenti	[8210]	}	(1)
	[8417 20]		
	[8419 81]		
	[8421 11]		
	[8421 22]		
	[8422]		
	[8435] [8437] [8438]		
	[8476 11]		
— l'agricoltura	[8419 31]		
	[8424 81]		
	[8432] [8433]		
	[8434] [8436]		
— la refrigerazione e il congelamento	[8418]		
— la tipografia e la stampa	[8440]		
	[8442]		
	[8443]		

b) nelle attrezzature e nelle macchine per la produzione:

— degli accessori per la casa	[7321]	}	(1)
	[8421 12]		
	[8450]		
	[8509]		
	[8516]		
— dell'arredamento	[8465] [8466]		
	[9401] [9402]		
	[9403] [9404]		
— degli impianti sanitari	[7324]		
— del riscaldamento centrale e del condizionamento d'aria	[7322]		
	[8403] [8404]		
	[8415]		

Comunque, qualunque sia la loro utilizzazione o destinazione finale, è vietata l'immissione sul mercato dei prodotti finiti cadmiati o dei componenti di tali prodotti utilizzati nei settori/applicazioni elencati nelle precedenti lettere a) e b), nonché dei prodotti manufatti dei settori di cui alla lettera b).

(1) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU n. L 256 del 7. 9. 1987).

3.2. Le disposizioni di cui al punto 3.1 sono anche applicabili a decorrere dal 30 giugno 1995 ai prodotti cadmiati o ai componenti di tali prodotti impiegati in settori/applicazioni di cui alle seguenti lettere a) e b) nonché ai prodotti manufatti dei settori di cui alla seguente lettera b):

a) le apparecchiature e macchine per la fabbricazione:

— della carta e del cartone	[8419 32]	}	(1)
	[8439]		
	[8441]		
— di prodotti tessili e dell'abbigliamento	[8444]		
	[8445] [8447]		
	[8448] [8449] [8451]		
	[8452]		

b) le attrezzature e macchine per la produzione:

— di apparecchiature di movimentazione industriale	[8425] [8426] [8427]	}	(1)
	[8428]		
	[8429]		
	[8430]		
	[8431]		
— dei veicoli stradali e agricoli	[capitolo 87]		
— dei treni	[capitolo 86]		
— delle navi	[capitolo 89]		

3.3. Tuttavia le disposizioni dei punti 3.1 e 3.2 non sono applicabili:

- ai prodotti e ai loro componenti impiegati nei settori aeronautico, aerospaziale, minerario, "offshore" e nucleare le cui applicazioni implicano un elevato grado di sicurezza, nonché agli organi di sicurezza nei veicoli stradali e agricoli, nei treni e nelle imbarcazioni;
- ai contatti elettrici, qualunque sia il settore di impiego a salvaguardia dell'affidabilità dell'apparecchiatura su cui sono installati.

(1) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU n. L 256 del 7. 9. 1987).

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 18 giugno 1991

recante undicesima modifica della direttiva 76/769/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla limitazione dell'immissione sul mercato e dell'uso di talune sostanze e preparati pericolosi

(91/339/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

in cooperazione con il Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che è necessario adottare le misure destinate all'instaurazione progressiva del mercato interno nel corso di un periodo che scade il 31 dicembre 1992; che il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali;

considerando che la direttiva 76/769/CEE ⁽⁴⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 91/338/CEE ⁽⁵⁾, impone, nella sua versione modificata dalla direttiva 85/467/CEE ⁽⁶⁾, severe restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso dei PCB e PCT a motivo dei rischi che queste sostanze costituiscono per l'uomo e per l'ambiente;

considerando che sono stati sviluppati diversi sostituti dei PCB; che alcuni di questi sostituti, pur essendo meno pericolosi per l'uomo e per l'ambiente dei PCB e PCT, costituiscono un grave rischio potenziale per l'uomo e per l'ambiente;

considerando che è pertanto necessario imporre restrizioni all'immissione sul mercato e all'uso di detti sostituti;

considerando che la sostanza recante il nome commerciale Ugilec 141 è stata immessa sul mercato sin dal 1981; che tale sostanza o i preparati che la contengono sono usati attualmente come fluido dielettrico nei condensatori e nei trasformatori nonché quale fluido idraulico nelle miniere di carbone; che è provato che detta sostanza è meno pericolosa per l'uomo e per l'ambiente dei PCB che è destinata a sostituire;

considerando che, a causa della sua ecotossicità, della persistenza e della possibilità di una bioaccumulazione, tale sostanza rappresenta nondimeno un grave rischio per l'ambiente; che è stato comprovato un significativo inquinamento dell'ambiente in prossimità delle attività minerarie nelle quali tale sostanza è usata quale fluido idraulico; che, in caso di incendi che coinvolgano eventuali attrezzature contenenti detta sostanza, possono essere emesse sostanze fortemente tossiche; che lo smaltimento dell'Ugilec 141 richiede procedimenti speciali;

considerando che la sostanza recante il nome commerciale Ugilec 121 o Ugilec 21, essendo una sostanza nuova, è stata notificata il 15 marzo 1984 conformemente alla direttiva 79/831/CEE recante sesta modifica della direttiva 67/548/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose ⁽⁷⁾ e di conseguenza può essere immessa sul mercato nella Comunità; che questa sostanza possiede proprietà e comportamento analoghi ed è destinata per usi analoghi a quelli del prodotto Ugilec 141; che successivamente il fabbricante ha ritirato spontaneamente la sostanza Ugilec 121 o Ugilec 21 dal mercato e che sono necessarie misure restrittive per assicurare che i preparati o i prodotti che contengono detta sostanza non siano reintrodotti sul mercato in futuro;

considerando che la sostanza recante il nome commerciale DBBT essendo parimenti una sostanza nuova, è stata notificata il 16 febbraio 1988 conformemente alla direttiva 79/831/CEE e che di conseguenza può essere immessa sul mercato nella Comunità; che detta sostanza è destinata ad essere usata da sola o in preparati come fluido idraulico nelle miniere di carbone; che nel frattempo è scaduta un'autorizzazione ufficiale temporanea accordata in uno Stato membro; che tale uso rende possibile un significativo inquinamento dell'ambiente; che, a causa della sua ecotossicità, persistenza e possibilità di bioaccumulazione, tale sostanza costituisce un grave rischio potenziale per l'ambiente; che devono essere introdotte misure restrittive prima che detta sostanza si affermi sul mercato comunitario;

considerando che già esistono prodotti sostitutivi idonei e soluzioni alternative adeguate che rendono superfluo l'uso ulteriore di queste tre sostanze;

⁽¹⁾ GU n. C 24 dell'1. 2. 1990, pag. 20.

⁽²⁾ GU n. C 284 del 12. 11. 1990, pag. 84 e GU n. C 129 del 20. 5. 1991.

⁽³⁾ GU n. C 168 del 10. 7. 1990, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 262 del 27. 9. 1976, pag. 201.

⁽⁵⁾ Vedi pagina 59 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽⁶⁾ GU n. L 269 dell'11. 10. 1985, pag. 56.

⁽⁷⁾ GU n. L 259 del 15. 10. 1979, pag. 10.

considerando che le restrizioni all'uso o all'immissione sul mercato già adottate da alcuni Stati membri in merito alle sostanze sopra citate o ai preparati e prodotti che le contengono influiscono direttamente sull'instaurazione e

sul funzionamento del mercato interno; che pertanto è necessario procedere al ravvicinamento delle disposizioni legislative degli Stati membri in questo settore e modificare in conformità l'allegato I della direttiva 76/769/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

All'allegato I della direttiva 76/769/CEE vengono aggiunti i punti seguenti:

- 25. Monometiltetraclorodifenilmetano
Nome commerciale Ugilec 141
CAS n. 76253-60-6

A decorrere dal 18 giugno 1994 sono vietati l'immissione sul mercato e l'uso di detta sostanza, dei preparati e dei prodotti che la contengono. In deroga, la presente disposizione non è applicabile:

- 1) agli impianti e macchinari già in servizio alla data del 18 giugno 1994 sino a quando l'impianto o il macchinario sono messi in disuso. A decorrere dal 18 giugno 1994, gli Stati membri possono tuttavia, per motivi inerenti alla protezione della salute e dell'ambiente, vietare nel proprio territorio l'utilizzazione di questi impianti o macchinari prima della loro eliminazione;
- 2) alla manutenzione di impianti o macchinari già in uso alla data del 18 giugno 1994.

A decorrere dal 18 giugno 1994 è vietata l'immissione sul mercato dell'uso di detta sostanza, di preparati e di impianti o macchinari contenenti detta sostanza.

- 26. Monometildiclorodifenilmetano
Nome commerciale Ugilec 121,
Ugilec 21
CAS n. sconosciuto

Sono vietati l'immissione sul mercato e l'uso di questa sostanza, dei preparati e dei prodotti che la contengono.

- 27. Monometildibromodifenilmetano
Nome commerciale DBBT
CAS n. 99688-47-8

Sono vietati l'immissione sul mercato e l'uso di questa sostanza, dei preparati e dei prodotti che la contengono.»

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 18 giugno 1992. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Quando gli Stati membri adottano queste disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono completate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono adottate dagli Stati membri.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 18 giugno 1991.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. WOHLFART

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 10 giugno 1991

di non dar seguito alle offerte presentate nell'ambito delle gare per la fissazione dell'aiuto all'ammasso privato di carcasse e mezzene di agnello di cui al regolamento (CEE) n. 1119/91

(91/340/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3577/90 ⁽²⁾ in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 3446/90 della Commissione, del 27 novembre 1990, recante modalità di applicazione per la concessione di aiuti all'ammasso privato di carni ovine e caprine ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1258/91 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 1, lettera f),

considerando che il regolamento (CEE) n. 3447/90 della Commissione, del 28 novembre 1990, che stabilisce le condizioni particolari per la concessione di aiuti all'ammasso privato nel settore delle carni ovine e caprine ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1258/91, completa le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3446/90 e contiene, in particolare, modalità relative alla procedura di gara;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1119/91 della Commissione ⁽⁶⁾ ha indetto gare relative agli aiuti per l'ammasso privato di carcasse e mezzene di agnello;

considerando che, a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera f) del regolamento (CEE) n. 3446/90, in base alle

offerte ricevute, occorre fissare l'importo massimo dell'aiuto all'ammasso privato oppure decidere di non dare seguito alle gare;

considerando che, alla luce delle offerte ricevute, si decide di non dare seguito alle gare;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione delle carni ovine e caprine,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Non è dato seguito alle gare indette dal regolamento (CEE) n. 1119/91.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.

⁽³⁾ GU n. L 333 del 30. 11. 1990, pag. 39.

⁽⁴⁾ GU n. L 120 del 15. 5. 1991, pag. 15.

⁽⁵⁾ GU n. L 333 del 30. 11. 1990, pag. 46.

⁽⁶⁾ GU n. L 111 del 3. 5. 1991, pag. 26.

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (CEE) n. 1898/91 della Commissione, del 28 giugno 1991, che fissa l'importo dell'aiuto per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 169 del 29 giugno 1991)

Pagina 25, allegato III:

anziché:

(in moneta nazionale per 100 kg)

	• Corrente 7	1° term. 8 (1)	2° term. 9 (1)	3° term. 10 (1)	4° term. 11 (1)	5° term. 12 (1)	6° term. 1 (1)
— Spagna (Pta)	1 106,17	106,67	1 101,04	1 109,19	1 096,67	1 120,35	1 144,18 »

leggi:

(in moneta nazionale per 100 kg)

	• Corrente 7 (1)	1° term. 8 (1)	2° term. 9 (1)	3° term. 10 (1)	4° term. 11 (1)	5° term. 12 (1)	6° term. 1 (1)
— Spagna (Pta)	1 106,17	1 101,04	1 109,19	1 096,67	1 120,35	1 144,18	1 110,70 »

Pagina 26, allegato V, Prodotti raccolti in Spagna (Pta), colonna « 5° term., 12 (1) »:

anziché: « 1 114,18 »,

leggi: « 1 144,18 ».